

Festa dei Lustrì

Ferrara, 12 ottobre 2019

LA PUBBLICITA' DEL REGIME PATRIMONIALE DELLA FAMIGLIA

di Alessandro Torroni

Sommario: 1. Il regime patrimoniale della comunione dei beni. – 2. Il regime di separazione dei beni. – 3. L'acquisto di un solo coniuge in comunione legale. – 4. La pubblicità delle convenzioni matrimoniali: il rapporto tra l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio e la trascrizione. – 5. La pubblicità del fondo patrimoniale. – 6. Gli atti di acquisto di beni personali. – 7. Le convenzioni matrimoniali che modificano l'oggetto della comunione. – 8. Gli atti ed i provvedimenti di scioglimento della comunione. – 9. La pubblicità del regime patrimoniale della famiglia in diritto tavolare.

1. Il regime patrimoniale della comunione dei beni.

Con l'entrata in vigore della riforma del diritto di famiglia, operata con la legge 19 maggio 1975, n. 151, *il regime patrimoniale legale della famiglia fondata sul matrimonio, in mancanza di diversa convenzione matrimoniale, è costituito dalla comunione dei beni* (art. 159 c.c.).

La legge 20 maggio 2016, n. 76 (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze), in vigore dal 5 giugno 2016, ha disciplinato le unioni civili tra persone maggiorenni dello stesso sesso, costituite mediante dichiarazione resa all'ufficiale dello stato civile in presenza di due testimoni. *Il regime patrimoniale dell'unione civile tra persone dello stesso sesso, in mancanza di diversa convenzione patrimoniale¹, è costituito dalla comunione dei beni* (art. 1, comma 13)².

Sempre con la legge n. 76/2016 il legislatore ha disciplinato anche *le convivenze di fatto*: per "conviventi di fatto" si intendono due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile (art. 1, comma 36). Per l'accertamento della stabile convivenza, in presenza dei presupposti sopra indicati, si fa riferimento alle risultanze del registro dell'anagrafe della popolazione

¹ Il legislatore ha inteso marcare, da un punto di vista lessicale, la distinzione delle unioni di fatto rispetto alla famiglia fondata sul matrimonio utilizzando, per definire la convenzione derogativa al regime legale, non già il termine matrimoniale bensì il termine *patrimoniale*.

² Sul tema cfr. M. Astone, *I regimi patrimoniali delle unioni civili nella l. n. 76/2016: opzioni legislative e principio di non discriminazione*, in *Fam e dir.*, 2016, 10, 902; G. Oberto, *Unioni civili e convivenze di fatto: la legge – i regimi patrimoniali delle unioni civili*, in *Giur. it.*, 2016, 7, 1771.

residente³. *Il regime patrimoniale legale dei conviventi, in mancanza di espressa e contraria previsione normativa, è la separazione dei beni.* I conviventi hanno la possibilità di disciplinare i rapporti patrimoniali, relativi alla loro vita in comune, con la sottoscrizione di un contratto di convivenza per il quale è prescritta, a pena di nullità, la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata con sottoscrizione autenticata da un notaio o da un avvocato che attestano la conformità alle norme imperative e all'ordine pubblico (art. 1, commi 50 e 51). Ai fini dell'opponibilità ai terzi del contratto di convivenza, lo stesso deve essere trasmesso, a cura del professionista che l'ha ricevuto o che ne ha autenticato le sottoscrizioni, entro dieci giorni, al comune di residenza dei conviventi per l'iscrizione all'anagrafe della popolazione residente. *Il contratto di convivenza può contenere la scelta del regime patrimoniale della comunione dei beni* (art. 1, comma 53, lettera c))⁴.

Una delle cause di scioglimento del regime patrimoniale della comunione legale dei beni è la separazione personale dei coniugi (art. 191 c.c.)⁵, separazione che deve essere annotata a margine dell'atto di matrimonio (art. 69, comma 1, d.p.r. 3 novembre 2000, n. 396). Con l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio i terzi hanno contezza della circostanza che si è sciolto il regime patrimoniale legale della comunione dei beni e vige tra i coniugi il regime della separazione dei beni. Senonché i coniugi possono di comune accordo far cessare gli effetti della sentenza di separazione, senza che sia necessario l'intervento del giudice, con una espressa dichiarazione o con un comportamento non equivoco che sia incompatibile con lo stato di separazione (art. 157 c.c.)⁶. Non è pacifico se l'eliminazione degli effetti della separazione, tramite la riconciliazione dei coniugi, comporti anche il ripristino automatico del precedente regime della comunione dei beni.

³ L'art. 13, comma 1, lettera b) del d.p.r. 3 maggio 1989, n. 223, richiamato dall'art. 1, comma 37 della legge n. 76/2016, prevede l'obbligo della persona che normalmente dirige la convivenza di dichiarare all'ufficiale di anagrafe la costituzione di una nuova convivenza ed i mutamenti intervenuti nella composizione della convivenza.

⁴ Sul tema cfr. G. Oberto, *Unioni civili e convivenze di fatto*, cit.; Id., *La convivenza di fatto. I rapporti patrimoniali ed il contratto di convivenza*, in *Fam e dir.*, 2016, 10, 943.

⁵ Diversamente dal matrimonio, la disciplina dell'unione civile non prevede la separazione personale ma disciplina direttamente le cause di scioglimento dell'unione (art. 1, commi da 22 a 26, legge 20 maggio 2016, n. 76).

⁶ Secondo la giurisprudenza, affinché si producano gli effetti della riconciliazione non è sufficiente la dichiarazione dei coniugi di volersi riconciliare ma occorre anche che venga ripristinata la comunione materiale e spirituale dei coniugi, in una situazione caratterizzata da una comune organizzazione domestica e, normalmente, da rapporti sessuali (Cass. 17 settembre 2014, n. 19535; Cass. 15 marzo 2001, n. 3744; Cass. 21 marzo 2000, n. 3323, in *Giust. civ.*, 2000, I, 1324; Trib. Monza, 1° aprile 2004, *Foro it.*, 2004, I, 2272; in dottrina cfr. E. Belisario, *Sulla configurabilità dei comportamenti non equivoci incompatibili con lo stato di separazione: dal tentativo di conciliazione al... tentativo di divorzio*, in *Nuova giur. civ.*, 2007, 11, 11283; R. De Michel, *Il c.d. "scioglimento" della comunione legale per separazione personale dei coniugi e la sua automatica ricostituzione per effetto della loro riconciliazione alla luce del d.p.r. 3.11.2000*, n. 396, in *Nuova giur. civ. comm.*, 6, 2002, 657).

Secondo una tesi, la pronuncia della separazione dei beni comporta come effetto istantaneo lo scioglimento del regime patrimoniale della comunione dei beni che non può venire successivamente ripristinato se non tramite la stipula di una nuova convenzione matrimoniale di comunione convenzionale *ex art. 210 c.c.*⁷.

Secondo la tesi prevalente, la riconciliazione dei coniugi comporta un ripristino automatico del regime di comunione dei beni *ex tunc* nei rapporti interni tra i coniugi. Detto ripristino non è opponibile ai terzi in mancanza dell'annotazione della riconciliazione a margine dell'atto di matrimonio, ora espressamente prevista dall'art. 69, comma 1, lett. f), d.p.r. 3 novembre 2000, n. 396⁸. In particolare, il regime di comunione legale, e quindi la necessità del consenso di entrambi i coniugi per disporre validamente del bene, la cui mancanza è sanzionata con l'annullabilità dell'atto, non è opponibile al terzo che abbia acquistato dal coniuge separato che appariva, sulla base dei registri immobiliari, unico proprietario dell'immobile. Nel caso di acquisto di un bene immobile da parte dei coniugi dopo la riconciliazione, al fine di rendere opponibile ai terzi il regime della comunione legale dei beni, secondo una tesi seguita dalla giurisprudenza di merito, si ritiene sufficiente che nell'atto di acquisto successivo alla riconciliazione il coniuge stipulante dichiararsi di trovarsi in regime di comunione legale⁹.

Con la riforma del diritto di famiglia del 1975 è stato fissato il principio generale in base al quale la comunione dei beni, quale regime patrimoniale legale, non necessita di apposita segnalazione pubblicitaria ma si ritiene operante ed opponibile *ex lege* ogni volta che non risulti pubblicizzata una convenzione in deroga¹⁰. Il legislatore ha previsto, al contrario, un sistema di pubblicità per il regime di separazione dei beni e per gli acquisti che, per legge o per convenzione, siano esclusi dal regime di comunione dei beni. Questo principio generale, secondo il quale il regime della comunione legale, quale regime operante *ex lege*, non necessita di alcuna pubblicità ma opera presuntivamente, è stato recentemente scalfito da due importanti eccezioni. La prima eccezione riguarda il ripristino della comunione legale per effetto della riconciliazione dei coniugi separati, che si trovavano prima della separazione in comunione legale. Ebbene, per rendere opponibile ai terzi il ripristinato regime della comunione legale, è necessaria l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio della dichiarazione dei coniugi di essersi riconciliati, annotazione prevista dall'art. 69, comma 1, lett. f), d.p.r. 3 novembre 2000, n. 396. La seconda eccezione riguarda il regime di comunione dei beni scelto nell'ambito di un patto di

⁷ Cfr. Trib. Monza 5 maggio 2008; per le varie posizioni assunte dalla dottrina sugli effetti della riconciliazione cfr. M. Faieta, *Ricostituzione della comunione legale per effetto della riconciliazione e tutela dei terzi*, in *Riv. not.*, 2004, 998 ss.

⁸ Cass. 5 dicembre 2003, n. 18619, in *Fam e dir*, 2004, 253, con nota di Sesta; Tribunale Bologna 28 gennaio 1998; Tribunale Palermo 29 marzo 1997.

⁹ Tribunale Catania 31 luglio 1990; Tribunale Napoli 21 dicembre 1998.

¹⁰ G. Oberto, *Pubblicità dei regimi matrimoniali*, in *Riv. dir. civ.*, 1988, II, 229; G. Lo Sardo, *La comunione convenzionale nel regime patrimoniale della famiglia*, in *Riv. not.*, 1991, 1347.

convivenza, ai sensi dell'art. 1, comma 53, lett. c), legge n. 76/216, che per essere opponibile ai terzi necessita della iscrizione nel registro dell'anagrafe della popolazione residente.

2. Il regime di separazione dei beni.

La comunione dei beni costituisce il regime legale mentre la separazione dei beni è un regime "opzionale" che si instaura per effetto di una convenzione matrimoniale oppure per scelta dichiarata nell'atto di celebrazione del matrimonio o di costituzione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (cfr. art. 162 c.c. e art. 70-*octies*, comma 3, d.p.r. 3 novembre 2000, n. 396).

La scelta del regime di separazione dei beni è la convenzione matrimoniale per eccellenza poiché *instaura un regime patrimoniale contrario a quello previsto ex lege. Ha natura programmatica*, poiché detta una regola generale per gli acquisti futuri dei coniugi o degli uniti civilmente. Trattandosi della modifica di un regime patrimoniale, è soggetta alla pubblicità dell'annotazione a margine dell'atto di matrimonio (art. 69, comma 1, lett. b), d.p.r. 3 novembre 2000, n. 396) o dell'atto di costituzione dell'unione civile (art. 69, comma 1-*bis*, lett. a), d.p.r. 3 novembre 2000, n. 396), ai fini dell'opponibilità ai terzi (art. 162, comma 4, c.c.).

L'annotazione della scelta del regime di separazione dei beni è pubblicità necessaria e sufficiente al fine di rendere opponibile ai terzi il regime di separazione e l'esclusività degli acquisti effettuati successivamente da uno dei coniugi. Non è necessaria, a tal fine, la trascrizione *ex art. 2647 c.c.*, prescritta per le convenzioni che escludono i beni dalla comunione tra i coniugi che deve intendersi riferita "a quelle convenzioni con le quali le parti intendono derogare al regime legale di comunione che regola i loro rapporti patrimoniali"¹¹.

Si consideri però che la scelta del regime di separazione dei beni può intervenire anche, per effetto di convenzione matrimoniale, dopo che si è instaurato il regime di comunione dei beni. In tal caso, ove nel patrimonio in comunione sia presenti beni immobili, la scelta del regime di separazione dei beni produce non solo effetti programmatici ma anche *effetti istantanei, consistenti nello scioglimento del precedente regime di comunione dei beni e nella soggezione dei beni già acquistati dai coniugi in comunione alla disciplina della comunione ordinaria*. Anche questo mutamento giuridico di disciplina è soggetto a pubblicità: ai sensi dell'art. 2647 c.c. "devono essere trascritti, se hanno per oggetto beni immobili, ... gli atti e i provvedimenti di scioglimento della

¹¹ Cass. 22 gennaio 1986, n. 397, in *Nuova giur. civ. comm.*, 1986, I, 444, con nota di Zaccaria; in *Riv. not.*, 1986, II, 1156, con nota di Goggi, *In tema di pubblicità delle convenzioni matrimoniali*; in dottrina cfr. F. Gazzoni, *La trascrizione immobiliare*, in *Il codice civile – Commentario* diretto da Schlesinger, Milano, 1993, 74 s.; G. Mariconda, *La trascrizione*, in *Tratt. di dir. priv.*, diretto da Rescigno, XIX, Torino, 1985, 65.

comunione”, tra i quali va annoverata la convenzione matrimoniale di separazione dei beni¹².

3. L’acquisto di un solo coniuge in comunione legale.

Il regime di comunione legale dei beni comporta che l’acquisto effettuato separatamente da uno dei coniugi si estende *ex lege* anche all’altro coniuge che riceve automaticamente la comproprietà del bene, per effetto del regime di comunione legale, pur non intervenendo come parte formale nell’atto di acquisto compiuto dall’altro coniuge. La trascrizione va eseguita a favore del solo coniuge acquirente, l’unico soggetto intervenuto in atto, oppure a favore di entrambi i coniugi, quali destinatari degli effetti sostanziali dell’atto? La mancata trascrizione a favore del coniuge che acquista il diritto *ex lege* comporta difetto di continuità delle trascrizioni per gli effetti di cui all’art. 2650 c.c.?

Secondo le istruzioni ministeriali, nel caso di acquisto compiuto separatamente da uno solo dei coniugi in regime di comunione legale, la trascrizione dovrà essere richiesta esclusivamente a favore del coniuge acquirente intervenuto in atto. Non è consentita la trascrizione a favore dell’altro coniuge non intervenuto in atto né è ammissibile la sua specificazione nel quadro D¹³. In dottrina si precisa che è legittima la trascrizione anche a favore del coniuge non intervenuto in atto, nel caso in cui il coniuge acquirente dichiara di acquistare anche a favore dell’altro coniuge sul presupposto che si tratti di una dichiarazione ricognitiva¹⁴ oppure sulla base dei principi del contratto a favore di terzo¹⁵. Si consideri che l’art. 2659 c.c., novellato dalla legge 27 febbraio 1985, n. 52 sulla meccanizzazione delle conservatorie dei registri immobiliari, prescrive l’indicazione nella nota di trascrizione del regime patrimoniale delle parti, se coniugate, secondo quanto risulta da loro dichiarazione resa nel titolo o da certificato dell’ufficiale di stato civile. Di regola, quindi, il coniuge intervenuto nell’atto notarile con cui acquista il diritto esplicita la sua condizione di coniugato in regime di comunione dei beni nonché l’acquisto *ex lege* anche in favore del coniuge non intervenuto in atto ed indica le generalità dell’altro coniuge.

L’unica trascrizione necessaria e sufficiente per il rispetto del principio di continuità delle trascrizioni, di cui all’art. 2650 c.c., è la trascrizione a favore del coniuge intervenuto in atto poiché l’altro coniuge acquista la comproprietà *ex lege* in forza del

¹² Cfr. in dottrina M. Ieva, *Le convenzioni matrimoniali*, in *Regime patrimoniale della famiglia*, a cura di Anelli - Sesta, Milano, 2002, 72 s.

¹³ Circolare del 2 maggio 1995, n. 128/T che richiama la risoluzione del Ministero di grazia e giustizia n. 5/1824/060/1 del 7 luglio 1983; in dottrina cfr. M.C. Andrini Tamborlini, *La trascrizione dell’acquisto “separato” del coniuge*, in *Riv. not.*, 1977, 1045 s.; in giurisprudenza Trib. Parma 6 maggio 1980, in *Riv. not.*, 1980, 691.

¹⁴ F. Gazzoni, *La trascrizione degli atti e delle sentenze*, vol. I, tomo 2, Torino, 2012, 290.

¹⁵ G. Santancangelo, *Le formalità immobiliari negli atti notarili*, Milano, 2015, 46 s.

regime di comunione dei beni¹⁶. Non riterrei accoglibile l'interpretazione che ritiene necessaria, ai fini del rispetto del principio di continuità delle trascrizioni, l'integrazione della trascrizione anche a favore del coniuge acquirente *ex lege*, prima della trascrizione dell'atto di alienazione contro entrambi i coniugi, utilizzando a tal fine una dichiarazione integrativa resa dai coniugi o addirittura una sentenza di accertamento dell'acquisto in comunione¹⁷. Si è correttamente obiettato, da una parte, che il sistema della continuità non è pregiudicato dall'integrazione dei dati immobiliari risultanti dalla pubblicità con i dati degli atti dello stato civile¹⁸ e, dall'altra parte, che il coniuge che beneficia dell'acquisto automatico *ex art. 177, lett. a)*, c.c. si avvale della «propria posizione di acquirente e titolare *ex lege* di un diritto già di per sé opponibile nella sua interezza, prima cioè di cadere in comunione legale»¹⁹. L'acquisto automatico del coniuge per effetto della comunione dei beni è pur sempre un acquisto a titolo derivativo e non è distinto da quello dell'altro coniuge, con la conseguenza che, ai fini dell'opponibilità ai terzi, è sufficiente la trascrizione a favore del coniuge intervenuto in atto.

Una volta acquistato il diritto dai coniugi in regime di comunione dei beni non sono giustificabili distinzioni di disciplina tra il coniuge acquirente intervenuto in atto che vanta una trascrizione “a favore” ed il coniuge non intervenuto che ha acquistato *ex lege*²⁰. Il bene è soggetto alle regole della comunione legale dei beni ed in particolare alla regola del consenso congiunto per gli atti di disposizione, la cui mancanza è sanzionata con l'annullabilità dell'atto su richiesta del coniuge che non ha acconsentito all'atto di disposizione entro il termine breve di un anno dalla trascrizione dell'atto oppure, in mancanza della trascrizione, dalla data in cui ha avuto conoscenza dell'atto (art. 184 c.c.).

4. La pubblicità delle convenzioni matrimoniali: il rapporto tra l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio e la trascrizione.

¹⁶ M. C. Andrini, *Convenzioni matrimoniali e pubblicità legale nel nuovo diritto di famiglia*, in *Riv. not.*, 1975, 1115 s.; M. Ieva, *Le convenzioni matrimoniali*, in *Regime patrimoniale della famiglia*, a cura di Anelli - Sesta, Milano, 2002, 65 s.; F. Gazzoni, *La trascrizione immobiliare*, cit., 60.

¹⁷ Giacobbe, *L'attività notarile di fronte alla nuova legge sul diritto di famiglia 19 maggio 1975 n. 151*, in *Riv. not.*, 1975, 836 ss.; Padovini, *Trascrizione*, in *NovissDI, Appendice*, VII, Torino, 1987, 803.

¹⁸ Montecchiari, *La trascrizione dell'acquisto separato del coniuge in comunione e il principio di continuità delle trascrizioni*, in *Riv. not.*, 1992, 1098.

¹⁹ G. Gazzoni, *La trascrizione immobiliare*, cit., 54 s.

²⁰ Distinzione proposta da Schlesinger, *Il nuovo regime patrimoniale tra coniugi. La contrattazione e la pubblicità immobiliare*, in *Diritto di famiglia. Società. Contrattazione immobiliare*, Milano, 1978, 37 ss. secondo il quale il coniuge che non può vantare una trascrizione a proprio favore, qualora alieni separatamente l'immobile acquistato dall'altro coniuge e caduto in comunione, concluderebbe un contratto di alienazione inefficace e non già annullabile, poiché l'art. 184 c.c. troverebbe applicazione solamente in una serie continua di trascrizioni; sul punto cfr. Atlante, *Il nuovo regime patrimoniale della famiglia*, in *Riv. not.*, 1976, 123 ss.; Palermo, *La disciplina della pubblicità nella riforma del diritto di famiglia*, in *Riv. not.*, 1976, 768.

Considerato che sia per i coniugi sia per i soggetti uniti civilmente, la comunione dei beni è il regime patrimoniale legale, *il sistema pubblicitario è imperniato sulla pubblicità delle convenzioni matrimoniali e degli acquisti che derogano, in qualche modo, al regime della comunione dei beni.*

Com'è noto, il sistema pubblicitario prevede una doppia pubblicità per le convenzioni matrimoniali: l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio e la trascrizione nei registri immobiliari. Dispone l'art. 162, comma 4, c.c. «*Le convenzioni matrimoniali non possono essere opposte ai terzi quando a margine dell'atto di matrimonio non risultano annotati la data del contratto, il notaio rogante e le generalità dei contraenti, ovvero la scelta di cui al secondo comma [id est la scelta del regime di separazione dei beni dichiarata nell'atto di celebrazione del matrimonio]*». L'art. 163 c.c., che disciplina la modifica delle convenzioni matrimoniali, al comma 3 dispone che «*Le modifiche convenute e la sentenza di omologazione hanno effetto rispetto ai terzi solo se ne è fatta annotazione in margine dell'atto di matrimonio*». L'art. 2647 c.c. stabilisce che devono essere trascritte nei registri immobiliari, se hanno per oggetto beni immobili, i) la costituzione del fondo patrimoniale, ii) le convenzioni matrimoniali che escludono i beni immobili dalla comunione tra i coniugi, iii) gli atti ed i provvedimenti di scioglimento della comunione, iv) gli atti di acquisto di beni personali a norma delle lettere c), d), e) ed f) dell'art. 179 c.c. L'art. 2915 c.c., nel risolvere il conflitto tra il pignoramento immobiliare e gli atti che comportano vincoli di indisponibilità dell'immobile pignorato, stabilisce che non hanno effetto in pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori che intervengono nell'esecuzione gli atti che importano vincoli di indisponibilità, se non sono stati trascritti prima del pignoramento. Il nuovo testo dell'art. 2647 c.c., dopo la novella di cui alla legge 19 maggio 1975, n. 151, non riproduce più l'ultimo comma dell'articolo che, nella stesura precedente, disponeva che i vincoli derivanti da convenzioni matrimoniali non potevano essere opposti ai terzi finché non fossero stati trascritti. Nel sistema vigente prima della riforma del diritto di famiglia, improntato al regime della separazione dei beni, la pubblicità non rifletteva la convenzione matrimoniale nel suo complesso ma soltanto la sua incidenza sul trasferimento dei beni; la dote, la comunione degli utili e degli acquisti ed il patrimonio familiare, se avevano per oggetto beni immobili, erano soggetti ad una duplice trascrizione: una a favore dei coniugi per l'acquisto *ex art. 2643 c.c.* con gli effetti previsti dall'art. 2644 c.c., l'altra contro per quanto concerne il vincolo che colpiva i beni, ai fini della sua opponibilità ai terzi *ex art. 2647, comma 4, c.c.*²¹.

La dottrina ha analizzato in maniera approfondita i rapporti tra, da una parte, l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio, introdotta dalla riforma del diritto di famiglia come conseguenza all'adozione della comunione come regime legale e della necessità di dare pubblicità a tutte le convenzioni derogatrici al regime legale e, dall'altra parte, la trascrizione nei registri immobiliari prevista dall'art. 2647 c.c. che è risultata

²¹ Cfr. Cass. 27 novembre 1987, n. 8824, in *Riv. not.*, 1988, 721.

depotenziata dalla riforma del diritto di famiglia essendo stato abrogato il quarto comma che attribuiva efficacia dichiarativa alla trascrizione.

L'annotazione a margine dell'atto di matrimonio pubblicizza le convenzioni matrimoniali di separazione dei beni, costituzione di fondo patrimoniale, modifica del regime di comunione dei beni mediante una comunione convenzionale ma non dà alcuna informazione sugli immobili oggetto della convenzione. Inoltre, l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio non dà alcuna pubblicità alle modifiche del fondo patrimoniale come, ad esempio, all'eliminazione del vincolo conseguente all'alienazione congiunta da parte dei coniugi di un immobile compreso nel fondo ed all'eventuale incremento del fondo con l'acquisto di un altro immobile mediante il ricavato della vendita del primo immobile. È stato affermato²² che l'annotazione nei registri dello stato civile rappresenta il mezzo di pubblicità "generale" del regime patrimoniale del nucleo familiare, indipendentemente dalla natura dei beni e dei diritti che ad esso fanno capo. Viceversa, la trascrizione rappresenta il mezzo di pubblicità "speciale", relativo ai singoli beni, che serve ad evidenziare le eccezioni al regime generale prescelto, le deroghe al vincolo comunitario (legale o convenzionale), assunto dal legislatore come forma-tipo del regolamento patrimoniale, ovvero la costituzione di uno specifico vincolo di destinazione. Dalle annotazioni (o dall'assenza di annotazioni) risultano sia i regimi generali che le loro eccezioni, mentre dalle trascrizioni emergono i contenuti concreti delle "convenzioni eccezionali". In definitiva, le trascrizioni segnalano gli spostamenti patrimoniali effettivi, conseguenti alla convenzione di deroga del regime generale già pubblicizzata tramite l'annotazione. Il sistema di pubblicità del regime patrimoniale della famiglia risulterebbe, in tal modo, un sistema complesso nel quale trascrizione e annotazione operano come due elementi di un unico procedimento pubblicitario; la trascrizione *ex art. 2647 e 2685 c.c.*, che permette di rendere di pubblico dominio la costituzione di un vincolo di destinazione o l'esclusione dalla comunione (legale o convenzionale) di un singolo bene avrebbe funzione di "integrazione" e di "completamento" della pubblicità matrimoniale, relativamente a categorie definite di cespiti (immobili e mobili registrati). Le due forme di pubblicità non sono contrastanti o confliggenti ma si integrano vicendevolmente. Secondo questa impostazione, avvertita dalla giurisprudenza come si dirà, per l'opponibilità ai terzi del vincolo di costituzione del fondo patrimoniale o dell'esclusione di determinati beni dalla comunione legale o convenzionale sarebbe necessario un duplice requisito: in primo luogo il vincolo o l'esclusione dovranno risultare dai registri di stato civile mediante l'annotazione della data di stipulazione della convenzione, del nominativo del notaio rogante e delle generalità delle parti; in secondo luogo dovranno essere trascritti *ex art. 2647*, pena l'inefficacia *erga omnes*. Mentre per i beni mobili (non registrati) l'opponibilità delle convenzioni matrimoniali è condizionata alla sola annotazione a margine dell'atto di matrimoni, per i beni immobili (e mobili registrati) l'opponibilità *erga omnes* è condizionata, necessariamente, all'annotazione, ma questa non è sufficiente allo scopo, risultando a tal fine necessaria, per completare la fattispecie, la pubblicità immobiliare *ex*

²² G. Lo Sardo, *La comunione convenzionale*, cit., 1347 ss.

artt. 2647 e 2685. Entrambe le formalità (annotazione e trascrizione) risulterebbero necessarie per l'opponibilità ai terzi: il difetto dell'annotazione renderà inopponibile la convenzione *erga omnes* relativamente a tutti i beni (mobili, mobili registrati e immobili); il difetto della trascrizione renderà inopponibile ai terzi la convenzione relativamente ai soli beni immobili su cui il negozio matrimoniale venga ad incidere²³.

Secondo l'opinione assolutamente pacifica in giurisprudenza, l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio ha funzione dichiarativa, cioè rende opponibile ai terzi la convenzione matrimoniale mentre la trascrizione nei registri immobiliari ha funzione di pubblicità-notizia, cioè segnala che quel determinato immobile è soggetto ad una particolare disciplina per effetto delle regole del regime patrimoniale della famiglia o dell'unione civile. Al riguardo, la Corte di Cassazione ha osservato che la legge di riforma, sostituendo come regime legale la comunione dei beni rispetto alla separazione dei beni, vigente nella legislazione anteriore, si è preoccupata di tutelare – ancor più che per il passato – i terzi che pongono in essere rapporto giuridici con i coniugi, i quali devono essere messi in condizione di conoscere il contenuto delle convenzioni matrimoniali che incidendo con più o meno ampiezza nel regime patrimoniale legale, imprimono ai beni che

²³ G. Lo Sardo, *La comunione convenzionale*, cit., 1353 s.; esprime una posizione molto simile Bocchini, *Rapporto coniugale e circolazione dei beni*, Napoli, 1989, 176 s. il quale afferma che “La trascrizione nei registri immobiliari e dei mobili registrati si atteggia come *pubblicità speciale*, relativa ai beni immobili e mobili registrati, integrativa della pubblicità dei registri di matrimonio che rappresenta la *pubblicità generale* ed indefettibile (del contenuto) del rapporto coniugale. Pertanto si rende necessaria e rileva giuridicamente la pubblicità speciale quando l'attuazione della pubblicità generale (comunque essenziale) non sia in grado di procurare la conoscenza compiuta di singole vicende modificative del rapporto di comunione: in tali ipotesi – come si è anticipato – la pubblicità immobiliare (e mobiliare) rileverà, assieme a quella di stato civile, come frammento dell'unitario procedimento pubblicitario, preordinato dalla legge a produrre il risultato (anche esso unitario) della conoscenza legale delle vicende indicate. Viceversa la pubblicità immobiliare rileverà autonomamente, secondo la tipica funzione dichiarativa, quando è diretta a rendere pubblica una fattispecie che non modifica il contenuto del rapporto coniugale e pertanto, come tale, non è soggetta a pubblicità nei registri di stato civile.

Secondo Auletta, *Il fondo patrimoniale*, in *Il Codice civile commentario*, diretto da Schlesinger, Milano, 1992, 149 ss. l'annotazione nei registri dello stato civile è richiesta per opporre ai terzi di buona fede la convenzione nel suo insieme, mentre la trascrizione si rende necessaria per l'opponibilità del vincolo riguardo a ciascun bene; secondo A. Finocchiaro e M. Finocchiaro, *Riforma del diritto di famiglia. Commento teorico pratico alla legge 19 maggio 1975, n. 151*, III, Milano, 1077 s. le trascrizioni *ex art. 2647* sono “integrative” dell'annotazione a margine degli atti dello stato civile ma ciò non impone, automaticamente, di ritenerle superflue o irrilevanti o di qualificare la pubblicità *ex art. 2647* mera pubblicità-notizia; secondo G. De Rubertis, *Il nuovo regime patrimoniale della famiglia e la trascrizione immobiliare*, in *Vita not.*, 1976, 21 s. l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio ha l'unica funzione di rendere pubblico il regime patrimoniale della famiglia e non i mutamenti che per effetto di tale regime si producono. Per questi mutamenti valgono le norme ordinarie; in particolare per l'opponibilità ai terzi di un mutamento giuridico immobiliare valgono le norme che disciplinano la pubblicità immobiliare che, salvo le innovazioni di cui all'art. 2647, non sono state affatto modificate e devono ritenersi applicabili, quindi, anche ai mutamenti giuridici che sono conseguenza di convenzioni matrimoniali o del regime patrimoniale operante; per l'efficacia dichiarativa della trascrizione dell'atto costitutivo di fondo patrimoniale, cfr. G. Benetti, *Natura e pubblicità del fondo patrimoniale*, in *Contr.*, 2000, 774.

(altrimenti) sarebbero della comunione legale, una condizione giuridica diversa che soltanto la lettura della convenzione è in condizioni di poter fare esaurientemente apprendere. Se questa è la funzione della annotazione, di gran lunga più ampia ed assorbente rispetto alla pubblicità che può inerire ai singoli beni, si comprende come sarebbe contraddittorio riconoscere una pari funzione (pubblicitaria) alla trascrizione del vincolo sui singoli beni *ex art. 2647 c.c.*, tanto più che tale norma non contiene più il quarto comma che prevedeva la trascrizione del vincolo sui beni a carico dei coniugi ai fini della sua opponibilità ai terzi. Sulla base di queste argomentazioni la giurisprudenza perviene alla conclusione che l'annotazione della convenzione a margine dell'atto di matrimonio *ex art. 162, comma 4, c.c.* è l'unica formalità rilevante agli effetti della opponibilità della convenzione ai terzi mentre la trascrizione del vincolo *ex art. 2647 c.c.* è stata degradata al rango di pubblicità-notizia. La giurisprudenza considera decisiva l'abrogazione del quarto comma dell'*art. 2647* che considerava la trascrizione del vincolo familiare requisito di opponibilità ai terzi ritenendo che ormai è stata attribuita all'annotazione *ex artt. 162 e 163 c.c.* la funzione di opponibilità del vincolo ai terzi che la legge anteriore riconosceva invece alla trascrizione. Né a tale conclusione si oppone l'*art. 2915 c.c.* che subordina l'efficacia dei vincoli di indisponibilità sui beni immobili o sui mobili registrati nei confronti del creditore pignorante alla relativa trascrizione prima della trascrizione del pignoramento. Trattasi soltanto di un difetto di coordinamento della legge di riforma con la disciplina anteriore²⁴.

La pubblicità delle convenzioni matrimoniali realizzata tramite l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio, affidata a registri cartacei che non sono predisposti per una pubblicità veloce ed una ispezione massiva dei soggetti interessati, è sempre stata considerata poco efficace rispetto alla trascrizione nei registri immobiliari, organizzati in via telematica, aggiornati quasi in tempo reale, le cui risultanze possono essere accertate con una semplice visura immobiliare. Al riguardo è stata sottoposta al vaglio della Corte costituzionale la questione di legittimità costituzionale se il doppio sistema pubblicitario, che prevede la prevalenza dell'annotazione a margine dell'atto di matrimonio in funzione di pubblicità dichiarativa rispetto alla trascrizione in funzione di pubblicità notizia, sia in contrasto con gli articoli 3 e 29 della Costituzione in quanto indebolirebbe, attraverso un sistema incerto ed oneroso, la difesa dei diritti della famiglia, soprattutto per la costituzione del fondo patrimoniale. La Corte costituzionale ha rilevato che «il dover estendere le ricerche sia presso i registri immobiliari sia presso i registri dello stato civile (questi ultimi “meno facilmente accessibili e anche meno affidabili”) costituisce un onere che, pur fastidioso, non può dirsi eccessivamente gravoso al punto da offendere il principio dell'*art. 24* della Costituzione [...] La complessità del sistema pubblicitario in materia di regime patrimoniale della famiglia, e in particolare una duplice forma di pubblicità (cumulativa, ma a fini e ad effetti diversi) per la costituzione del fondo patrimoniale, trova giustificazioni razionali per il generale rigore necessario alle deroghe al regime legale, e

²⁴ Cass. 27 novembre 1987, n. 8824, cit.; in senso conforme *ex multis* cfr. Cass. 19 novembre 1999, n. 12864; Cass. 1° ottobre 1999, n. 10859, in *Vita not.*, 1999, 1434, con nota di R. Triola; Cass. 15 marzo 2006, n. 5684, in *Riv. not.*, 2007, 162.

per l'esigenza di contemperare due interessi contrapposti: da una parte presidiare, fino alla maggiore età dell'ultimo figlio, questo patrimonio di destinazione per i bisogni familiari dall'aggregabilità da parte dei creditori, e dall'altra evitare che del predetto istituto si faccia un uso distorto al fine di sottrarre ai creditori le garanzie loro spettanti sui beni, atteso che l'azione revocatoria non è sempre possibile o efficace»²⁵.

5. La pubblicità del fondo patrimoniale.

Il fondo patrimoniale è una convenzione matrimoniale con cui i coniugi oppure un terzo, con il consenso di entrambi i coniugi, destinano determinati beni immobili o mobili iscritti in pubblici registro o titoli di credito a far fronte ai bisogni della famiglia. Si è chiarito in dottrina che deve accedersi ad una interpretazione estensiva dell'art. 162 c.c. al fine di «ricomprensivi qualsiasi negozio che ponga beni appartenenti a persone coniugate in una condizione giuridica diversa da quella propria del regime patrimoniale legale»²⁶.

Va segnalato che quanto si dirà per i coniugi, in relazione alla costituzione del fondo patrimoniale, va esteso ai *soggetti uniti civilmente*, ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, poiché l'art. 1, comma 13 della citata legge applica all'unione civile, tra persone dello stesso sesso, le disposizioni della sezione II del libro primo del codice civile che disciplina il fondo patrimoniale.

Con la costituzione del fondo patrimoniale i beni ricevono *una specifica destinazione ai bisogni familiari e soggiacciono ad uno statuto di disciplina speciale* delineato dagli articoli 167 e ss. c.c. I frutti dei beni sono impiegati per i bisogni della famiglia; l'amministrazione dei beni è regolata dalle norme relative all'amministrazione della comunione legale; sono previste particolari regole per alienare o vincolare i beni oggetto del fondo; in coerenza con la destinazione ai bisogni familiari, è prevista l'inespropriabilità dei beni e dei frutti per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia. Il fondo patrimoniale determina, come effetto naturale, derogabile per contraria volontà espressa nell'atto costitutivo, il trasferimento della metà indivisa del diritto sul bene destinato dal coniuge proprietario esclusivo all'altro coniuge oppure il trasferimento dell'intero diritto destinato dal terzo ai due coniugi in parti uguali (art. 168 c.c.).

Trattandosi di una convenzione matrimoniale/patrimoniale, *per rendere opponibile ai terzi il fondo patrimoniale, è necessaria l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio o di costituzione dell'unione civile, ai sensi dell'art. 162, comma 4, c.c.*, richiamato per le unioni civili dall'art. 1, comma 13, legge 20 maggio 2016, n. 76. Per i soggetti uniti civilmente il fondo patrimoniale è annotato a margine della trascrizione dell'atto di costituzione dell'unione civile ai sensi dell'art. 69, comma 1-bis, d.p.r. 3

²⁵ Corte cost. 6 aprile 1995, n. 111, in *Giur. cost.*, 1995, I, 1421; in *Vita not.*, 1996, 127; in A.A. Ettore, S. Iudica, *La pubblicità immobiliare e il testo unico delle imposte ipotecaria e catastale*, Milano, 2007, 206 ss.

²⁶ G. Gabrielli, *Patrimonio familiare e fondo patrimoniale*, in *Enc. dir.*, XXXII, Milano, 1982, 311, 314; F. Gazzoni, *La trascrizione immobiliare*, cit., 50.

novembre 2000, n. 396. Si tratta di *pubblicità dichiarativa* in grado risolvere conflitti con eventuali acquirenti di diritti incompatibili, come, ad esempio, un creditore che abbia iscritto ipoteca giudiziale sul bene vincolato. Il conflitto è risolto sulla base della priorità dell'annotazione a margine dell'atto di matrimonio o dell'atto di costituzione dell'unione civile rispetto all'iscrizione dell'ipoteca o alla trascrizione del pignoramento nei registri immobiliari. L'atto di costituzione del fondo patrimoniale di cui all'art. 167 c.c., infatti, ha natura di convenzione matrimoniale, ai fini dell'applicabilità della disposizione dell'art. 162, comma 4, c.c. Ne consegue che l'opponibilità ai terzi del predetto atto deve ritenersi subordinata all'annotazione a margine dell'atto di matrimonio, a prescindere dalla trascrizione imposta dall'art. 2647 c.c.²⁷.

L'annotazione a margine dell'atto di matrimonio pubblicizza la convenzione matrimoniale contratta dai coniugi ma non dà conto del vincolo che, per effetto della convenzione, grava sui singoli beni interessati. La pubblicità della costituzione del fondo patrimoniale avente ad oggetto beni immobili si completa con la trascrizione dell'atto costitutivo nei registri immobiliari, in funzione di pubblicità-notizia. Si ha pubblicità-notizia quando la prescrizione legale della formalità pubblicitaria non è accompagnata dall'indicazione di alcun effetto ricollegato al compimento di questa. Il compimento della pubblicità non comporta vantaggio per nessuno, onde esso non è oggetto di onere a carico di alcuna delle parti dell'atto da pubblicarsi ma è dovuta dal notaio che ha ricevuto l'atto costitutivo del fondo patrimoniale o, addirittura, d'ufficio dal conservatore se il fondo patrimoniale è costituito per disposizione testamentaria. Attraverso l'imposizione di tale dovere, l'ordinamento mira a garantire la conoscibilità di determinati atti, una volta che si sono perfezionati²⁸.

L'atto costitutivo del fondo patrimoniale produce due effetti giuridici che debbono essere pubblicizzati nei registri immobiliari: i) *il vincolo di destinazione* dell'immobile a far fronte ai bisogni della famiglia, caratteristica indeffettibile del fondo patrimoniale; ii) *l'eventuale trasferimento della metà indivisa del bene vincolato dal coniuge proprietario all'altro coniuge oppure della proprietà del bene vincolato dal terzo costituente ai due coniugi*, operante automaticamente in mancanza di volontà contraria espressa dai coniugi nell'atto costitutivo.

²⁷ Cass., sezioni unite, 13 ottobre 2009, n. 21658, in *Foro it.*, 2009, I, 3323; in *Fam. e dir.*, 2010, 6, 561, con nota di M. Baldini, *Natura e pubblicità dell'atto costitutivo del fondo patrimoniale: le ragioni di una decisione definitiva*; cfr. anche [Cass. 30 settembre 2008, n. 24332](#), in *Giust. civ.*, 2008, 1407, in cui si afferma che se il pignoramento immobiliare è eseguito prima dell'annotazione del vincolo a margine dell'atto di matrimonio, la costituzione del fondo patrimoniale non ha effetto nei confronti del creditore pignorante e di quelli che intervengono nell'esecuzione; [Cass. 16 novembre 2007, n. 23745](#), in *Vita not.*, 2008, 1, 242, in cui si vieta l'anticipazione degli effetti di opponibilità ai terzi dell'atto costitutivo di fondo patrimoniale alla data della trascrizione *ex art. 2647 c.c.*; [Cass. 1° ottobre 1999, n. 10859](#), in *Contratti*, 2000, 768, con nota di A. Benetti, *Natura e pubblicità del fondo patrimoniale*, avente ad oggetto la costituzione di un fondo patrimoniale effettuata da un imprenditore poi fallito, trascritta prima del fallimento ma annotata successivamente.

²⁸ G. Gabrielli, *La pubblicità immobiliare*, in *Tratt di dir. civ.* diretto da R. Sacco, Milano, 2012, 62 ss.

Se il bene vincolato è già di comproprietà di entrambi i costituenti oppure se, pur essendo il bene di proprietà esclusiva di un solo costituente o di un terzo, i coniugi manifestano volontà contraria al trasferimento del diritto ed alla costituzione della comunione, l'unico effetto giuridico che deve essere pubblicizzato nei registri immobiliari è *la costituzione del vincolo di destinazione*²⁹. Secondo il disposto dell'art. 2647 c.c., la trascrizione del fondo patrimoniale si effettua "a carico dei coniugi titolari del fondo patrimoniale". Il dettato normativo vuole significare che, trattandosi di pubblicizzare un vincolo, *la trascrizione va effettuata contro i coniugi per segnalare che quel bene di loro proprietà è soggetto alla particolare disciplina del fondo patrimoniale*. Dal punto di vista operativo, la trascrizione della costituzione del fondo patrimoniale va effettuata contro il proprietario del bene vincolato con il fondo patrimoniale, che può essere uno dei coniugi oppure entrambi i coniugi oppure il terzo che costituisce il fondo patrimoniale, ed a favore di entrambi i coniugi³⁰.

Se il fondo patrimoniale determina anche il trasferimento della metà indivisa del bene dal coniuge costituente all'altro coniuge oppure il trasferimento della proprietà dal terzo ai due coniugi, oltre all'effetto costitutivo del vincolo, deve essere reso pubblico, con la trascrizione, anche l'effetto di costituzione della comunione, ai sensi dell'art. 2643, n. 3), c.c. o il trasferimento della proprietà del bene, ai sensi dell'art. 2643, n. 1), c.c. Si noti che *il trasferimento della comproprietà all'altro coniuge o della proprietà ai due coniugi, per effetto della costituzione del fondo patrimoniale, è un effetto definitivo che non è destinato a venir meno in caso di scioglimento del fondo patrimoniale*. Ne deriva la

²⁹ Una tesi ritiene che, in presenza della riserva della proprietà in capo al costituente, sia necessaria un'apposita trascrizione *ex artt. 2643, n. 2) e 2645 c.c.* per segnalare la costituzione di un diritto reale atipico, assimilabile all'usufrutto, che nasce a favore dell'altro coniuge per effetto della costituzione del fondo patrimoniale (Gazzoni, *La trascrizione immobiliare*, cit., 51 s.). In senso contrario, riterrei che dalla costituzione del fondo patrimoniale derivi un'oggettiva destinazione del bene e dei suoi frutti a far fronte ai bisogni della famiglia, destinazione della quale sono responsabili entrambi i coniugi che hanno contratto la convenzione matrimoniale, senza che possa ravvisarsi la costituzione di un diritto reale atipico a favore di chi, pur non essendo proprietario del bene, beneficia della destinazione a far fronte ai bisogni della famiglia. Si consideri, inoltre, che l'usufrutto si estingue con la morte del suo titolare mentre il fondo patrimoniale, in presenza di figli minori, può durare anche dopo il decesso di uno dei coniugi. Né la necessità della trascrizione dell'acquisto del diritto reale atipico, assimilabile all'usufrutto, può ritenersi necessaria per risolvere eventuali conflitti tra un avente causa dal coniuge proprietario e l'altro coniuge beneficiario della destinazione (in questo senso, M. Ieva, *La pubblicità dei regimi patrimoniali della famiglia*, in *Riv. not.*, 1996, 439; Id., *Le convenzioni matrimoniali*, cit., 76; F. Gazzoni, *La trascrizione immobiliare*, cit., 52). Si consideri che l'opponibilità ai terzi del fondo patrimoniale deriva dall'annotazione a margine dell'atto di matrimonio *ex art. 162, comma 4, c.c.* e, una volta eseguita l'annotazione, il bene sarà assoggettato allo statuto di disciplina del fondo patrimoniale ed in particolare alla regola della necessità del consenso congiunto dei coniugi per alienare, ipotecare o vincolare il bene costituito in fondo patrimoniale (art. 169 c.c.). L'atto di disposizione del bene costituito in fondo patrimoniale posto in essere da un solo coniuge è atto nullo perché contrario al disposto dell'art. 169 c.c. che richiede il consenso congiunto di entrambi i coniugi. A favore della tesi dell'unica trascrizione *ex art. 2647 c.c.* G. Oberto, *Pubblicità dei regimi patrimoniali della famiglia*, in *Riv. dir. civ.*, II, 1996, 257; Gabrielli e Zaccaria, *Della trascrizione*, in *Comm. Cian, Oppo, Trabucchi*, V, Padova, 1992, 279; Zaccaria, *sub. art. 2647*, in *Comm. Cendon*, VI, Torino, 1991, 36).

³⁰ G. Santarcangelo, *Le formalità immobiliari negli atti notarili*, Milano, 2015, 227 ss.

necessità di pubblicizzare autonomamente l'avvenuta costituzione della comunione o trasferimento della proprietà. Inoltre, trattandosi di un trasferimento immobiliare la pubblicità ha natura dichiarativa e serve a risolvere un eventuale conflitto tra il beneficiario del trasferimento ed altri aventi causa dal costituente. Si è visto che la pubblicità prescritta dall'art. 2647 c.c. ha solamente funzione di pubblicità-notizia finalizzata a dare evidenza del vincolo di destinazione apposto al bene con la costituzione del fondo patrimoniale.

Le regole sopra illustrate vanno osservate anche per i beni immobili che "successivamente entrano a far parte del patrimonio familiare" (art. 2647, comma 2, c.c.). A parte il refuso legislativo che si riferisce ancora al patrimonio familiare, vigente prima della riforma del diritto di famiglia del 1975, la norma estende le stesse regole di trascrizione anche ai beni che vengono vincolati nel fondo patrimoniale successivamente alla costituzione dello stesso. La norma, nel caso di successivo vincolo di altri beni immobili in fondo patrimoniale, sembra propendere per l'ampliamento dell'originario fondo piuttosto che per la costituzione di un nuovo e diverso fondo patrimoniale³¹. Sarà necessario attuare entrambe le forme di pubblicità previste dalla legge: annotazione a margine dell'atto di matrimonio o dell'atto di costituzione dell'unione civile e trascrizione nei registri immobiliari. Anche seguendo l'opinione che si tratti di un ampliamento del precedente fondo patrimoniale, l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio o dell'atto di costituzione dell'unione civile sarebbe richiesta dall'art. 163, comma 3, c.c. in base al quale le modifiche delle convenzioni non hanno effetto rispetto ai terzi se non ne è fatta annotazione a margine dell'atto di matrimonio (l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio delle convenzioni matrimoniali e delle relative modificazioni è prevista anche dall'art. 69, comma 1, lett. b), d.p.r. 3 novembre 2000, n. 396 mentre l'annotazione a margine dell'atto di costituzione dell'unione civile delle convenzioni matrimoniali e delle relative modificazioni è prevista anche dall'art. 69, comma 1-bis, lett. a), d.p.r. 3 novembre 2000, n. 396). Non si applica alla fattispecie di ampliamento del fondo patrimoniale, con l'incremento di nuovi beni, l'annotazione a margine della trascrizione della convenzione matrimoniale, prescritta dall'art. 163, comma 4, c.c. per la modifica delle convenzioni matrimoniali, come si desume dalla lettura combinata dell'art. 163, comma 4, c.c. con l'art. 2647, comma 2, c.c. che richiede la trascrizione (e non l'annotazione) per l'ampliamento del fondo patrimoniale³².

La trascrizione del *vincolo derivante dal fondo patrimoniale costituito per testamento* deve essere eseguita d'ufficio dal conservatore contemporaneamente alla

³¹ Si ritiene che sia riservata all'autonomia dei coniugi stabilire se, per effetto di nuovi apporti, vada incrementato l'originario fondo patrimoniale oppure se sia preferibile la costituzione di un secondo fondo del tutto autonomo dal precedente. Nessuna preclusione vi è infatti nella legge alla costituzione di una pluralità di fondi patrimoniali: una siffatta scelta è attribuita all'autonomia negoziale dei coniugi (G. Trapani, *Gli incrementi del fondo patrimoniale e l'autonomia convenzionale dei coniugi*, studio n. 5848/C, in *CNN Notizie* del 7 marzo 2006). Sul punto la dottrina è divisa tra chi ritiene che un acquisto successivo vada ad incrementare l'originario fondo (V. De Paola, *Il diritto patrimoniale della famiglia coniugale*, III, Milano, 1995, 104) e chi ritiene che dia luogo alla costituzione di un nuovo fondo (F. Corsi, *Il regime patrimoniale della famiglia*, in *Tratt. di dir. civ. e comm.*, a cura di Cicu e Messineo, VI, II, Milano, 1984, 93).

³² G. Trapani, *op. e loc. cit.*; G. Lo Sardo, *La comunione convenzionale*, cit., 1364.

trascrizione dell'acquisto a causa di morte (art. 2647, comma 3, c.c.). Se il bene su cui il testatore ha inteso costituire il fondo patrimoniale viene lasciato ai coniugi oppure ad uno dei due coniugi a titolo di legato, sarà cura del notaio che ha proceduto alla pubblicazione del testamento contenente il legato procedere alla trascrizione dell'acquisto del legato (art. 2648, comma 4, c.c.)³³. Contestualmente alla trascrizione dell'acquisto del legato, verrà trascritto, a cura del conservatore³⁴, anche il vincolo derivante dal fondo patrimoniale, ai sensi dell'art. 2647, comma 3, c.c. Se, invece, il bene sui cui il testatore ha inteso costituire il fondo patrimoniale non è lasciato come singolo bene determinato ma in funzione di quota ereditaria, la trascrizione del vincolo derivante dal fondo patrimoniale sarà effettuata contestualmente alla trascrizione dell'accettazione espressa o tacita dell'eredità.

Gli atti di alienazione di beni costituiti in fondo patrimoniale, pur comportando una modifica nella consistenza oggettiva del fondo, non costituiscono una convenzione matrimoniale modificativa del fondo stesso e non sono soggetti ad annotazione a margine dell'atto di matrimonio né ad annotazione a margine della trascrizione effettuata *ex art. 2647 c.c.* Tali atti di alienazione, posti in essere dai coniugi, vanno ricondotti alla disciplina dell'amministrazione dei beni del fondo di cui agli artt. 168, comma 3 e 169 c.c. L'opponibilità ai terzi dell'alienazione sarà garantita dalla trascrizione operata ai sensi dell'art. 2643, n. 1, c.c. a carico dei coniugi ed a favore dell'acquirente. Né ha alcun ruolo l'annotazione a margine della trascrizione poiché essa ha una sua disciplina peculiare nell'art. 2655 c.c. che nella fattispecie al vaglio non ha ragione di trovare applicazione³⁵.

6. Gli atti di acquisto di beni personali.

L'art. 2647 c.c. stabilisce che devono essere trascritti gli atti di acquisto di beni personali a norma delle lettere c), d), e) ed f) dell'art. 179 c.c.; si tratta dell'acquisto di beni personali che sono esclusi *ex lege* dal regime di comunione legale dei beni. I citati beni personali sono in particolare: i beni di uso strettamente personale di ciascun coniuge ed i loro accessori (lettera c); i beni che servono all'esercizio della professione del coniuge, tranne quelli destinati alla conduzione di un'azienda facente parte della comunione (lettera d); i beni ottenuti a titolo di risarcimento del danno nonché la pensione attinente alla perdita parziale o totale della capacità lavorativa (lettera e); i beni acquistati con il prezzo del trasferimento di altri beni personali o col loro scambio, purché ciò sia espressamente

³³ Si ritiene che il notaio che procede alla pubblicazione del testamento sia obbligato ad effettuare la trascrizione del legato, in considerazione del fatto che il legato si acquista automaticamente, senza bisogno di accettazione (art. 649 c.c.).

³⁴ Nulla vieta che la trascrizione sia effettuata dal notaio che ha ricevuto l'accettazione espressa di eredità o ha pubblicato il testamento contenente il legato (G. Santarcangelo, *Le formalità immobiliari negli atti notarili*, cit., 233).

³⁵ S. Metallo, *Alienazione di beni vincolati in fondo patrimoniale e annotazione alla trascrizione dell'atto costitutivo del fondo*, quesito n. 48-2006/C, in *CNN Notizie* dell'11 aprile 2006; in senso conforme M.L. Cenni, *Il fondo patrimoniale*, in *Regime patrimoniale della famiglia*, a cura di Anelli - Sesta, Milano, 2002, 623 s. secondo la quale le modifi che nell'oggetto del fondo, rientrando nell'ambito della gestione patrimoniale, sono disciplinate dalle norme sull'amministrazione del fondo ed in particolare dagli articoli 168, ultimo comma, c.c. e 169 c.c.

dichiarato nell'atto di acquisto (lettera f). Non è prescritta la trascrizione dell'acquisto dei beni personali acquistati da uno dei coniugi prima del matrimonio (lettera a) poiché è sufficiente confrontare la data dell'acquisto con la data del matrimonio per accertare che trattasi di bene personale. Né è prescritta la trascrizione dell'acquisto di beni acquistati a titolo di successione o donazione dopo il matrimonio (lettera b) poiché è sufficiente la verifica del titolo di acquisto per accertare che trattasi di bene personale.

Non è chiaro il riferimento effettuato dall'art. 2647, *ai beni di uso strettamente personale ed ai beni ottenuti a titolo di risarcimento del danno*. È difficile ipotizzare un bene immobile di uso strettamente personale³⁶ o un bene immobile che "rappresenti" un risarcimento del danno. L'unica fattispecie in cui la norma sembra poter trovare applicazione è quella di un immobile trasferito a titolo di transazione, all'esito di una vertenza su un eventuale risarcimento del danno. In tal caso, l'acquisto avviene a titolo di transazione, che sarà trascritta ai sensi dell'art. 2643 c.c., ma è plausibile anche una trascrizione *ex art. 2647 c.c.* per segnalare che l'acquisto è escluso dalla comunione dei beni³⁷.

La trascrizione prescritta per l'acquisto di beni personali ha la funzione di segnalare che l'immobile acquistato dal coniuge non è soggetto al regime legale della comunione dei beni ma è un bene personale del coniuge acquirente. Si tratta, quindi, di una trascrizione collegata alla trascrizione dell'acquisto effettuato dal coniuge ed effettuata a suo favore *ex art. 2643 c.c.*³⁸. Nel sistema delineato dal legislatore della riforma del 1975, il regime della comunione legale opera *ex lege* e si presume, per cui è stata prevista una segnalazione pubblicitaria *ad hoc* per evidenziare che il bene è acquistato in deroga al regime legale degli acquisti in costanza di matrimonio³⁹.

³⁶ Gabrielli e Zaccaria, in *Commentario al diritto italiano della famiglia*, Padova, 1991, 390; F. Gazzoni, *La trascrizione immobiliare*, cit., 84; Schlesinger, *Commento all'art. 189 c.c.*, in *Commentario al diritto italiano della famiglia*, diretto da Cian, Oppo e Trabucchi, III, Padova, 1992, 398.

³⁷ Sul punto, cfr. Gabrielli e Zaccaria, in *Commentario al diritto italiano della famiglia*, cit., 389; Padovini, voce *Trascrizione*, cit., 806.

³⁸ In questo senso, Bonis, *La nuova disciplina della pubblicità immobiliare con la riforma del diritto di famiglia*, in *Il nuovo diritto di famiglia, Quaderni della Riv. del not.*, 4, Milano, 1975, 206; Lo Sardo, *La comunione convenzionale*, cit., 1352 s.

³⁹ Prima della meccanizzazione delle conservatorie dei registri immobiliari, la segnalazione pubblicitaria prescritta dall'art. 2647 c.c. per i beni esclusi dalla comunione legale era stata ritenuta fondamentale per vincere la presunzione di caduta del bene in comunione legale. In giurisprudenza si è affermato che la trascrizione del carattere personale dell'acquisto a norma dell'art. 2647 c.c. era oggetto di onere, a pena di inopponibilità dell'esclusione della comunione agli aventi causa dal coniuge non acquirente (Cass. 29 novembre 1986, n. 7060, in *Foro it.*, 1987, I, 810). Per l'inopponibilità al creditore pignorante della titolarità esclusiva del coniuge non debitore, qualora il carattere personale dell'acquisto non sia stato reso pubblico prima del pignoramento, App. Bari 23 marzo 1985, in *Foro it.*, 1986, I, 2080. *Contra*, secondo F. Gazzoni, *La trascrizione immobiliare*, cit., 94, il carattere personale dei beni acquistati in regime di comunione *ex art. 179* è opponibile, se opponibile, in base al diritto sostanziale e non già in base al regime pubblicitario ed in particolare in base alla trascrizione.

Non si tratta di una trascrizione richiesta ai fini della continuità delle trascrizioni; l'unica trascrizione necessaria, a tal fine, è la trascrizione dell'acquisto a favore del coniuge acquirente⁴⁰. La seconda trascrizione *ex art. 2647 c.c.* ha la funzione di segnalare l'esclusione del bene dalla comunione legale. In dottrina si è rilevata la particolarità della trascrizione in questione che la farebbe differire dalle altre trascrizioni disciplinate dall'art. 2647, aventi tutte funzione di pubblicità-notizia. L'assenza della trascrizione in esame comporterebbe una notizia fuorviante poiché nella nota di trascrizione del coniuge acquirente compare il regime di comunione legale e, qualora venga omessa la segnalazione aggiuntiva del carattere personale di esso, la segnalazione pubblicitaria induce a credere che l'oggetto dell'acquisto sia senz'altro caduto in comunione col coniuge⁴¹.

La trascrizione va effettuata “a carico del coniuge titolare del bene escluso”, la previsione normativa non è affatto chiara. Secondo un'opinione, si tratterebbe addirittura di un refuso normativo, di un'espressione presente nel testo dell'art. 2647 *ante* riforma, che per una svista non sarebbe stata modificata con la riforma del diritto di famiglia. Si è affermato che il coniuge acquirente acquisisce un diritto pieno e quindi la trascrizione deve essere curata a suo favore⁴². Sembra preferibile attribuire all'espressione normativa il significato di *una trascrizione contro il coniuge acquirente che si va a saldare con la trascrizione a favore dello stesso per segnalare che il bene è escluso dal regime di comunione legale*, seguendo lo stesso meccanismo operante prima della riforma del diritto di famiglia per la dote, la comunione degli utili e degli acquisti ed il patrimonio familiare che erano soggetti ad una duplice trascrizione: una a favore dei coniugi per l'acquisto *ex art. 2643 c.c.* con gli effetti previsti dall'art. 2644 c.c., l'altra contro per quanto concerne il vincolo che colpiva i beni, ai fini della sua opponibilità ai terzi *ex art. 2647, comma 4, c.c.*⁴³. La trascrizione “a carico del coniuge titolare del bene escluso” va interpretata come trascrizione “contro” poiché si tratta di un «espedito usato dal legislatore per rendere più agevole la ricerca ipotecaria accompagnando alla trascrizione “a favore” del coniuge acquirente anche una “a carico”, per sottolineare immediatamente la particolarità di un acquisto operato in regime di comunione ma escluso da essa»⁴⁴.

Con l'avvento della meccanizzazione delle conservatorie dei registri immobiliari, e con la modifica dell'art. 2659 c.c., operata dalla legge 27 febbraio 1985, n. 52, la nota di trascrizione deve indicare il regime patrimoniale delle parti, sulla base della dichiarazione dalle stesse resa nel titolo oppure sulle risultanze di un certificato dell'ufficiale di stato

⁴⁰ F. Gazzoni, *La trascrizione immobiliare*, cit., 89.

⁴¹ G. Gabrielli, *La pubblicità immobiliare*, cit., 67.

⁴² G. Gabrielli e Zaccaria, *Commento agli artt. 2647 e 2685*, in *Comm al dir. it. della famiglia*, V, Padova, 1992, 393; Forchielli, *Commento all'art. 206*, in *Comm. alla riforma del diritto di famiglia*, a cura di Carraro, Oppo, Trabucchi, I, 2, Padova, 1977, 912; Fragali, *La comunione. Appendice di aggiornamento*, in *Trattato di dir. civ. e comm.*, diretto da Cicu e Messineo, Milano, 1978, 93; Padovini, *Trascrizione*, cit., 806.

⁴³ Cfr. Cass. 27 novembre 1987, n. 8824, cit.

⁴⁴ G. Mariconda, *La trascrizione*, cit., 130; in senso conforme M. Ieva, *Le convenzioni matrimoniali*, cit., 69; G. Lo Sardo, *La comunione convenzionale*, cit., 1337 ss.

civile. Nel modello di nota in vigore è necessario indicare il regime patrimoniale della parte coniugata con le lettere C (comunione legale), S (separazione dei beni), D (comunione *de residuo*), P (bene personale). La nota di trascrizione dell'acquisto di persona coniugata dà conto con evidenza del regime a cui è soggetto il bene acquistato. Il sistema delle note di trascrizione meccanizzate ha, di fatto, comportato un superamento della trascrizione dell'acquisto di beni personale (tuttora prevista dall'art. 2647 ma di fatto "assorbita" dalla pubblicità inserita nella nota di trascrizione dell'acquisto. Le stesse istruzioni ministeriali ritengono sufficiente che dalla nota risulti la natura personale del bene. In tal modo si soddisfa sia il disposto dell'art. 2659, n. 1), c.c., che richiede l'indicazione del regime patrimoniale, sia il disposto dell'art. 2647, comma 1, c.c., che richiede la pubblicità notizia della natura personale del bene⁴⁵.

L'art. 2647 c.c. non menziona i beni destinati all'esercizio dell'impresa di uno dei coniugi, costituita dopo il matrimonio, e gli incrementi dell'impresa costituita anche precedentemente; ai sensi dell'art. 178 c.c., i beni citati sono soggetti alla c.d. comunione *de residuo*. Al fine di garantire al coniuge imprenditore l'opportuna libertà nella gestione dell'impresa, i beni acquistati da uno dei coniugi per lo svolgimento della propria attività d'impresa non entrano a far parte della comunione legale; l'altro coniuge, secondo la tesi preferibile, ha un diritto di credito⁴⁶, consistente in un conguaglio pari all'incremento del patrimonio aziendale presente al momento dello scioglimento della comunione. Si è affermato in dottrina che è impossibile procedere ad estensioni analogiche della disciplina della pubblicità, al fine di ritenere soggetto al relativo onere un atto o meglio un acquisto che ad esso sfugge avuto riguardo alla previsione normativa; inoltre, l'estensione appare superflua quando si sia in presenza di una pubblicità in funzione di notizia e tale notizia possa ricavarsi da altri meccanismi latamente pubblicitari, in senso sostanziale se non formale. Il terzo è avvisato del carattere personale in modo assai più pregnante dall'effettiva destinazione del bene all'esercizio dell'impresa individuale che non dalla intervenuta trascrizione⁴⁷. Il vuoto normativo, che deriverebbe dalla mancata segnalazione dell'acquisto di un bene soggetto alla comunione *de residuo*, e quindi pienamente disponibile dal coniuge proprietario *manente comunione*, è colmato dall'art. 2659, n. 1), c.c., e dalla relativa segnalazione dell'appartenenza del bene alla comunione *de residuo*, evidenziata dalla lettera D.

7. Le convenzioni matrimoniali che modificano l'oggetto della comunione.

⁴⁵ G. Santarcangelo, *Le formalità immobiliari negli atti notarili*, cit., 34 ss. ove cita la Circolare del 2 maggio 1995, n. 128T, § 3.4.; in senso conforme G. Lo Sardo, *La comunione convenzionale*, cit., 1356 s.; in senso contrario M. Ieva, *Le convenzioni matrimoniali*, cit. 64 s. secondo il quale il sistema di pubblicità creato con la riforma del 1975 non sarebbe stato in alcun modo modificato dall'entrata in vigore della legge 27 febbraio 1985, n. 52 che ha novellato l'art. 2659 c.c.

⁴⁶ Cfr. E. Spitali, in *Regime patrimoniale della famiglia*, a cura di Anelli - Sesta, Milano, 2002, 134 ss. ed autori *ivi* citati.

⁴⁷ F. Gazzoni, *La trascrizione immobiliare*, cit., 85 ss.; in giurisprudenza cfr. Cass. 29 novembre 1986, n. 7060, in *Foro it.*, 1987, I, 810; in *Giust. civ.*, 1987, I, 293, con nota di M. Finocchiaro, *Acquisto di beni immobili destinati all'esercizio di impresa da parte di persona coniugata, soggetta al regime di comunione dei beni*.

Ai sensi dell'art. 210 c.c. i coniugi possono modificare il regime della comunione legale dei beni con alcune limitazioni: i) non è possibile un generico rinvio a leggi o ad usi ma è necessaria una concreta enunciazione del contenuto dei patti che regolano la comunione dei beni; ii) non possono essere compresi nella comunione convenzionale i beni di uso strettamente personale, quelli che servono all'esercizio della professione di uno dei coniugi ed i beni ottenuti a titolo di risarcimento del danno nonché la pensione di inabilità temporanea o permanente al lavoro; iii) non sono derogabili le norme della comunione legale relative all'amministrazione dei beni della comunione ed all'uguaglianza delle quote, limitatamente ai beni che formerebbero oggetto della comunione legale.

L'art. 210 c.c. non prevede un regime autonomo, alternativo-sostitutivo rispetto a quello della comunione legale bensì un regime modificativo-integrativo della comunione legale⁴⁸. La comunione convenzionale si risolve in una limitata deformazione della comunione legale⁴⁹.

Per effetto del rinvio alla sezione IV del capo VI del titolo VI del libro primo del codice civile, contenuto nell'art. 1, comma 13 della legge 20 maggio 2016, n. 76, anche i soggetti uniti civilmente possono modificare con una convenzione patrimoniale (e non matrimoniale) l'oggetto della comunione.

La comunione convenzionale può andare nelle *due opposte direzioni di ampliare o di restringere la categoria dei beni che cadono in comunione*.

È ammissibile la previsione dell'*ingresso diretto in comunione immediata di beni che sarebbero naturalmente soggetti alla comunione de residuo*, come i frutti dei beni propri di ciascuno dei coniugi (art. 177, lett. b); i proventi dell'attività separata di ciascuno dei coniugi (art. 177, lett. c). Più dubbia è la possibilità di prevedere l'ingresso in comunione immediata dei beni destinati all'esercizio dell'impresa di uno dei coniugi oppure delle quote di partecipazione in società di persone (art. 178), stante il divieto espressamente sancito dall'art. 210 di ricomprendere nella comunione convenzionale i beni che servono all'esercizio della professione di uno dei coniugi. La differenza tra i beni destinati all'esercizio dell'impresa e quelli che servono all'esercizio della professione può diventare, in alcuni casi, talmente sfumata da rendere ragionevole la possibile estensione del divieto anche ai primi. Si pensi al coltivatore diretto o al piccolo artigiano senza dipendenti i quali non rientrano nel concetto di libero professionista, di regola identificato con l'esercente una professione intellettuale controllata dallo Stato mediante l'iscrizione ad albi o ruoli, ma non sono nemmeno qualificabili come imprenditori in senso stretto poiché è assolutamente prevalente il loro contributo personale rispetto all'organizzazione di uomini e mezzi tipica dell'attività d'impresa.

⁴⁸ C. Nobili, *La comunione convenzionale*, in *Il nuovo diritto di famiglia. Profili sostanziali, processuali e notariali*, a cura di Cagnazzo, Preite, Tagliaferri, Vol. III, 83 s.

⁴⁹ M.R. Morelli, *Il nuovo regime patrimoniale della famiglia*, Padova, 1996, 9.

È possibile pattuire l'inserimento nella comunione di beni che sarebbero beni personali del singolo coniuge acquirente in presenza dei presupposti stabiliti dall'art. 179 c.c.

In primo luogo, possono essere inseriti nella comunione i beni acquistati da uno dei coniugi prima del matrimonio (art. 179, lett. a), c.c.). In maniera analoga, è possibile pattuire l'inserimento nella comunione dei beni personali dei coniugi perché acquistati prima della convenzione per successione o per donazione oppure con lo scambio di beni personali. Questo tipo di convenzione presenta la particolarità di non operare per il futuro, al fine di far entrare in comunione acquisti successivi che ne sarebbero esclusi in base alla disciplina di default, ma produce l'effetto immediato di rendere comuni e soggetti alla disciplina della comunione⁵⁰ dei beni personali di uno dei coniugi acquistati prima del matrimonio. Mancando l'aspetto programmatico, tipico delle convenzioni matrimoniali, può dubitarsi che si tratti di vera convenzione matrimoniale; d'altra parte questo tipo di pattuizione ha certamente natura di atto dispositivo a titolo di liberalità da un coniuge all'altro⁵¹. Si consideri, però, che l'inserimento nella comunione dei beni acquistati da uno dei coniugi prima del matrimonio è previsto espressamente dall'art. 211 c.c. in base al quale "i beni della comunione rispondono delle obbligazioni contratte da uno dei coniugi prima del matrimonio limitatamente al valore dei beni di proprietà del coniuge stesso prima del matrimonio che, in base a convenzione stipulata a norma dell'art. 162, sono entrati a far parte della comunione dei beni". La norma citata qualifica espressamente come convenzione matrimoniale, per la quale è necessaria la forma di cui all'art. 162 c.c., quella che introduce in comunione beni di proprietà di uno dei coniugi prima del matrimonio. Questa convenzione rientra, da un punto di vista sistematico, tra le *convenzioni atipiche* la cui funzione non è quella di regolare il "programma" generale dei rapporti economico-patrimoniali della famiglia ma di *integrare* i regimi patrimoniali prescelti dalle parti, apportando deroghe o correttivi al regime generale⁵² ma tale qualificazione non legittima un inquadramento della fattispecie differente dalla figura tipica di cui all'art. 162 c.c.⁵³.

⁵⁰ Per effetto dell'ingresso in comunione legale, il bene è soggetto alla relativa disciplina in fatto di amministrazione, responsabilità, scioglimento della comunione e divisione.

⁵¹ Afferma chiaramente G. Santarcangelo, *La volontaria giurisdizione nell'attività negoziale, Regime patrimoniale della famiglia*, IV, Milano, 1989, 576 «La convenzione con cui si estende l'oggetto della comunione legale ai beni personali già di proprietà di uno dei coniugi comporta uno spostamento patrimoniale che attribuisce all'atto natura di liberalità, con conseguente applicazione delle norme della donazione obnuziale, come quelle sulla collazione (art. 737 ss.), sulla riduzione delle donazioni per integrare la quota dovuta ai legittimari (art. 555), sull'azione revocatoria civile (art. 2901) e fallimentare (art. 64 e 123 l. fall.), fatta eccezione delle norme sulla revocabilità per ingratitudine (art. 801) o per sopravvenienza dei figli (art. 803).

In sostanza ciascuno sposo sta donando all'altro metà degli immobili di sua proprietà, per cui si segue la disciplina fiscale e sostanziale conseguente».

⁵² Falcone, *Scioglimento parziale della comunione legale fra coniugi, estromissione di un singolo bene e rapporto con la pubblicità legale*, in *Riv. not.*, 1987, 694 ss.

⁵³ G. Lo Sardo, *La comunione convenzionale*, cit., 1260.

In secondo luogo, possono essere inseriti nella comunione beni acquistati dopo il matrimonio per successione o donazione (art. 179, lett. b), c.c.). Si è ritenuto in dottrina che la convenzione di ampliamento della comunione legale, con l'inserimento dei beni che perverranno per donazione o per successione, sia contraria a principi inderogabili dell'ordinamento giuridico come il divieto di donazione di beni futuri (art. 771 c.c.) ed il divieto dei patti successori dispositivi (art. 458 c.c.)⁵⁴. In senso contrario, può affermarsi che la convenzione che prevede l'ingresso in comunione di beni di provenienza donativa non ha come termine di riferimento un bene futuro ma un atto futuro e, soprattutto, non comporta alcuna obbligazione di dare in capo al coniuge ma, semplicemente, regola gli effetti di un'eventuale successiva donazione a suo favore estendendoli automaticamente anche all'altro coniuge e assoggettando l'acquisto alla disciplina della comunione legale⁵⁵. Con la convenzione che prevede l'ingresso in comunione di beni di provenienza successoria il coniuge non dispone dei diritti che gli possono spettare su una successione non ancora aperta ma regola gli effetti di una eventuale futura successione, estendendoli automaticamente anche all'altro coniuge e assoggettando l'acquisto alla disciplina della comunione legale⁵⁶.

Infine, possono essere inseriti nella comunione beni acquistati con il prezzo del trasferimento di beni personali o con il loro scambio (art. 179, lett. f), salvo che si tratti della surrogazione di beni c.d. personalissimi cioè di quei beni per i quali, per espresso divieto contenuto nell'art. 210, comma 2, c.c., non è ammesso l'inserimento nella comunione (si tratta dei beni di uso strettamente personale, dei beni che servono all'esercizio della professione di uno dei coniugi, dei beni ottenuti a titolo di risarcimento del danno e della pensione di inabilità temporanea o permanente al lavoro)⁵⁷.

Nella opposta direzione rispetto all'ampliamento della comunione, si ritiene possibile *escludere singole categorie o singoli beni dalla comunione*. Ad esempio, è possibile pattuire l'esclusione dalla comunione dei beni di tutti i terreni oppure di tutti gli immobili ubicati in una certa località, acquistati da un singolo coniuge in costanza del regime di comunione dei beni. *L'esclusione può operare per il futuro ed avere*, quindi, natura programmatica, di scioglimento parziale della comunione legale, in quanto limita il contenuto della comunione convenzionale rispetto alla precedente comunione legale.

⁵⁴ Sul tema cfr. C. Parrinello, *Della comunione convenzionale*, in *Comm. cod. civ.*, diretto da E. Gabrielli, sub. art. 210, Torino, 2010, 253 ss.

⁵⁵ Cfr. Confortini, *La comunione convenzionale tra coniugi*, in *Il diritto di famiglia*, Trattato diretto da Bonilini e Cattaneo, II, 1997, 306 ss.; Paladini, *La comunione convenzionale*, in *Tratt. di dir. priv.*, diretto da Bessone, *Il diritto di famiglia*, IV, II, Giappichelli, 1999, 466.

⁵⁶ Per l'ammissibilità dell'ampliamento della comunione con l'inserimento dei beni che perverranno ai coniugi per successione o per donazione, cfr. A. Tordo Caprioli, *Attività negoziale e funzione notarile. Nozioni, casi e questioni. Atti tra vivi*, Milano, 1996, 20 ss.; M. Paladini, *La comunione convenzionale*, op. e loc. cit.

⁵⁷ Pittalis, *Modifiche convenzionali alla comunione dei beni*, in *Tratt. Zatti*, III, Milano, 2002, 443 s.; Id., *La comunione convenzionale*, in *Tratt. Ferrando*, II, Bologna, 2008, 646 ss.

Qualche dubbio è stato sollevato per *la convenzione di esclusione di specifici beni dalla comunione*⁵⁸. L'unica fattispecie di convenzione di esclusione di singoli beni dalla comunione, prevista dalla legge, è quella dell'*azienda coniugale* che può essere estromessa dalla comunione, pur mantenendo i coniugi il regime della comunione dei beni (art. 191, comma 3, c.c.). La facoltà di esclusione dell'*azienda coniugale* si giustifica con l'esigenza di assicurare ai coniugi la necessaria libertà nella gestione dell'impresa, in conformità al dettato dell'art. 41 Cost. La conferma normativa della facoltà dei coniugi di escludere un singolo bene dalla comunione si ritrova nell'art. 2647, comma 2, c.c. che prescrive la trascrizione "relativamente ai beni immobili che successivamente ... risultano esclusi dalla comunione tra i coniugi"⁵⁹. Non vi sono, dunque, serie ragioni per limitare a tal punto l'autonomia contrattuale dei coniugi da impedire di escludere un singolo bene dalla comunione dei beni, tanto più che l'unico effetto rilevante dell'estromissione del singolo bene è la soggezione del bene stesso alla disciplina della comunione ordinaria anziché a quella della comunione legale. Non entrano in gioco i doveri di solidarietà familiare e gli obblighi di natura pubblicistica di mantenimento, educazione ed istruzione della prole che sono alla base dell'atteggiamento di chiusura della giurisprudenza verso il c.d. rifiuto del coacquisto di cui si tratterà *infra*.

*Si ritiene, quindi, che l'esclusione possa avere ad oggetto beni specifici: in tal caso, si ritiene trattarsi di «una cosiddetta "estromissione" in quanto i beni vengono immediatamente assoggettati al regime della comunione ordinaria, fermo restando il preesistente regime patrimoniale e senza che la convenzione abbia effetti programmatici»*⁶⁰.

La convenzione di riduzione della comunione dei beni potrebbe avere contemporaneamente effetti sia dispositivi sia programmatici, come nel caso in cui i coniugi decidano di estromettere un dato bene dalla comunione e al tempo stesso convengano l'esclusione per il futuro di tutti i beni di quella categoria⁶¹.

Le citate convenzioni di ampliamento o di riduzione dell'oggetto della comunione sia che abbiano natura programmatica (perché dettano una regola generale diretta ad operare sugli acquisti futuri) sia che abbiano natura dispositiva (perché si riferiscono a beni specificamente individuati) devono rispettare la forma vincolata dell'atto pubblico *ex* art. 162, comma 1, c.c., ricevuto con la necessaria presenza di due testimoni *ex* art. 48 legge n. 89/1913 (legge notarile) e devono essere annotate a margine dell'atto di

⁵⁸ G. Lo Sardo, *La comunione convenzionale*, cit., 1279 ha chiaramente precisato che lo scioglimento parziale agisce sul regolamento disciplinare della comunione, impedendone e bloccandone l'operatività per il futuro mentre l'estromissione è fine a se stessa, non muta il regime patrimoniale vigente di comunione legale o convenzionale, il quale rimane in piedi per i futuri acquisti.

⁵⁹ Cfr. G. Lo Sardo, *La comunione convenzionale*, cit., 1274 e autori citati alla nota 131.

⁶⁰ C. Nobili, *La comunione convenzionale*, cit., 89; G. Lo Sardo, *La comunione convenzionale*, cit., 1276 ss.

⁶¹ C. Nobili, *La comunione convenzionale*, loc. cit.

matrimonio, ai fini dell'opponibilità ai terzi dell'intervenuta modifica del regime patrimoniale.

La disciplina della pubblicità delle convenzioni matrimoniali modificative del regime della comunione legale si differenzia per quanto concerne la trascrizione.

Le convenzioni matrimoniali che ampliano la comunione dei beni non figurano tra quelle soggette a trascrizione *ex art. 2647 c.c.*, il che è coerente con la funzione della norma che segnala gli acquisti di beni esclusi dalla comunione, quale regime legale, e gli acquisti soggetti a particolari vincoli, come il fondo patrimoniale. Non è prevista una trascrizione *ad hoc* per segnalare la caduta in comunione dei beni che sarebbero personali di uno dei coniugi ma che vengono inseriti in comunione per effetto della comunione convenzione contratta dai coniugi, ai sensi dell'art. 210 c.c. Normalmente, sarà la nota di trascrizione del singolo acquisto a segnalare che l'acquisto avviene in comunione dei beni. Così avviene, ad esempio i) per la trascrizione dell'accettazione espressa o tacita dell'acquisto dell'eredità (art. 2648 c.c.), quando la comunione convenzionale prevede l'ingresso in comunione dei beni ricevuti per successione; ii) per la trascrizione della donazione effettuata a favore di uno dei coniugi, quando la comunione convenzionale prevede l'ingresso in comunione dei beni ricevuti per donazione⁶²; iii) per la trascrizione dell'acquisto effettuato con lo scambio o con l'investimento del ricavato di un bene personale, quando la comunione convenzionale prevede l'ingresso in comunione dei beni acquistati *ex art. 179, lett. f), c.c.* Se l'acquisto da parte di uno dei coniugi avviene separatamente ma il bene, che sarebbe personale *ex art. 179 c.c.*, cade in comunione per effetto della comunione convenzionale, la trascrizione si esegue esclusivamente a favore del coniuge intervenuto in atto con la menzione del regime di comunione dei beni; la pubblicità dell'avvenuto acquisto in comunione dei beni deriva propriamente dall'annotazione a margine dell'atto di matrimonio della convenzione di ampliamento della comunione *ex art. 210 c.c.*⁶³.

Diversa è l'ipotesi dell'inserimento in comunione di beni o diritti di cui, prima del matrimonio, il coniuge era proprietario o rispetto ai quali era titolare di un diritto reale di godimento. Nella fattispecie al vaglio l'accordo modificativo della convenzione non ha natura programmatica ma dispositiva, comportando la messa in comunione del bene o del diritto di cui era titolare il coniuge prima del matrimonio. Poiché l'accordo produce effetti

⁶² Si noti che l'acquisto in comunione dei beni nel caso di successione o donazione può derivare non solo dalla convenzione di ampliamento della comunione ma anche dalla volontà del testatore o del donante che può attribuire il bene ai coniugi in comunione (cfr. art. 179, lett. b), c.c.).

⁶³ Sul punto afferma chiaramente F. Gazzoni, *La trascrizione immobiliare*, cit., 77 s. «Se c'è acquisto separato in regime di comunione legale, il terzo potrà desumere l'esistenza della comunione stessa consultando gli atti dello stato civile ed in specie l'atto di matrimonio dal quale non risulterà annotata alcuna contraria convenzione. Se invece l'acquisto separato è concluso in regime di comunione convenzionale, il terzo, da un lato, potrà ritenere personale il bene in quanto rientrante in una delle categorie di cui all'art. 179 lettere a, b, f, ma, nel contempo, consultando l'atto di matrimonio, troverà annotata la convenzione. In difetto di annotazione la convenzione sarebbe inopponibile ed il bene sarebbe personale di fronte al terzo, avente causa o creditore del coniuge acquirente».

direttamente traslativi sul bene immobile, deve essere trascritto ai sensi dell'art. 2643, n. 3), c.c. per l'effetto di cui all'art. 2644 c.c.⁶⁴. L'opponibilità ai terzi del trasferimento immobiliare deriverà dalla formalità della trascrizione mentre l'opponibilità ai terzi della soggezione del bene al regime della comunione dei beni deriverà dall'annotazione a margine dell'atto di matrimonio.

Le convenzioni matrimoniali che riducono l'oggetto della comunione sono soggette a trascrizione *ex art.* 2647 c.c. Come si è accennato, la convenzione matrimoniale, di regola, ha natura programmatica, vale per il futuro e non ha ad oggetto un singolo bene, Da ciò deriva che la convenzione matrimoniale, come tale, non può essere soggetta a trascrizione nei registri immobiliari, richiedendo tale formalità il prodursi di un effetto giuridico su un bene immobile determinato. La previsione dell'art. 2647 deve essere interpretata nel senso che sarà soggetto a trascrizione il successivo acquisto, di uno dei coniugi o dell'unito civilmente, escluso dalla comunione per effetto della convenzione matrimoniale o patrimoniale che restringe l'oggetto della comunione⁶⁵. La finalità della suddetta trascrizione è analoga a quella prevista per l'acquisto di beni personali di cui all'art. 179 c.c., in quanto con la convenzione di riduzione dell'oggetto della comunione si amplia, in un certo senso, il novero dei beni personali.

Riassumendo quanto esposto nel paragrafo che precede, si tratta di una trascrizione avente la funzione di segnalare che non opera il regime legale della comunione dei beni, che, nel sistema delineato dal legislatore della riforma del diritto di famiglia del 1975, si presume in mancanza di diversa convenzione. È una trascrizione a carico del coniuge titolare del bene escluso che si va a saldare con la trascrizione a favore dello stesso per segnalare che non opera la presunzione di acquisto in regime di comunione legale. La trascrizione in parola non è necessaria per il rispetto del principio di continuità delle trascrizioni poiché la convenzione non costituisce l'atto di acquisto ma dà all'acquisto particolari connotazioni⁶⁶. Con la meccanizzazione delle conservatorie dei registri immobiliari e con la modifica dell'art. 2659 c.c., che prevede l'indicazione nella nota di trascrizione del regime patrimoniale a cui è soggetto il bene acquistato⁶⁷, la nota di trascrizione dell'acquisto di persona coniugata dà conto con evidenza del regime a cui è soggetto il bene acquistato. Il sistema delle note di trascrizione meccanizzate ha, di fatto, comportato un superamento della trascrizione dell'acquisto di beni personali, per effetto

⁶⁴ Cfr. M. Ieva, *Le convenzioni matrimoniali*, cit., 74; G. Lo Sardo, *La comunione convenzionale*, cit., 1261. F. Gazzoni, *La trascrizione immobiliare*, cit., 78 ha osservato che «il richiamo all'art. 2643, n. 3 può suscitare perplessità, per quanto già osservato in ordine al fatto che una cosa è la comunione ordinaria, altra cosa è quella legale, cosicché più che di estensione della norma dovrebbe parlarsi di integrazione, cioè di creazione di una nuova ipotesi di atto trascrivibile, senza però potersi richiamare all'art. 2645 per i limiti che incontra questa norma nella sua applicazione ai singoli casi concreti».

⁶⁵ Cfr. M. Ieva, *Le convenzioni matrimoniali*, cit., 74 s.

⁶⁶ Gabrielli e Zaccaria, in *Commentario al diritto italiano della famiglia*, cit., 381 ss.

⁶⁷ Il regime patrimoniale a cui è soggetto il bene acquistato deve essere indicato con una delle seguenti lettere: C (comunione legale), S (separazione dei beni), D (comunione *de residuo*), P (bene personale).

di convenzione matrimoniale modificativa della comunione dei beni, trascrizione (tuttora) prevista dall'art. 2647 ma di fatto "assorbita" dalla pubblicità inserita nella nota di trascrizione dell'acquisto.

Un'ipotesi particolare di convenzione finalizzata all'esclusione di un singolo bene dalla comunione legale è il c.d. *rifiuto del coacquisto*. Si ha rifiuto del coacquisto quando i coniugi o gli uniti civilmente, pur trovandosi in regime di comunione dei beni e non volendo adottare per il futuro il regime di separazione dei beni, intendano escludere dalla comunione *una tantum* il bene acquistato separatamente da un coniuge o dall'unito civilmente. A tal fine, *il partner (l'altro coniuge o unito civilmente) rende la dichiarazione di voler escludere dalla comunione dei beni l'acquisto effettuato*.

Siffatta dichiarazione non ha natura ricognitiva della sussistenza di una delle cause legali di esclusione del bene dalla comunione dei beni, di cui all'art. 179 c.c., poiché non ricorre alcuna delle cause legali di esclusione dell'acquisto dalla comunione dei beni, ma integra *una manifestazione di volontà contraria alla caduta del bene in comunione dei beni, assimilabile ad una convenzione matrimoniale avente valore dispositivo e non programmatico*. Ne consegue che la dichiarazione del coniuge o unito civilmente non acquirente dovrebbe rivestire la forma dell'atto pubblico *ex art. 162, comma 1, c.c.*, ricevuto con la necessaria presenza di due testimoni *ex art. 48 legge n. 89/1913 (legge notarile)*⁶⁸. Nella fattispecie prospettata, trattandosi di una convenzione matrimoniale di esclusione di un singolo bene acquistato dalla comunione dei beni, sarebbe necessaria la trascrizione dell'acquisto prescritta dall'art. 2647 c.c., "a carico del coniuge titolare del bene escluso", che si vada a saldare con la trascrizione dell'acquisto a favore dello stesso coniuge acquirente, in maniera da vincere la presunzione di caduta del bene in comunione legale, quale regime operante *ex lege*⁶⁹. Riterrei che il rifiuto del coacquisto non vada annotato a margine dell'atto di matrimonio perché non ha natura programmatica ma meramente dispositiva, riferendosi ad un singolo acquisto.

Senonché l'ammissibilità del c.d. rifiuto del coacquisto, inizialmente ammessa⁷⁰, è stata successivamente negata dalla giurisprudenza consolidata secondo la quale l'unica possibilità di esclusione di singoli beni dalla comunione legale consiste nello stipulare una convenzione programmatica che regoli i rapporti patrimoniali dei coniugi nel suo complesso, con riguardo a tutti i beni (separazione dei beni) o ad alcune categorie (comunione convenzionale), e non per singoli beni. La *ratio* giustificativa della soluzione restrittiva sarebbe da ravvisarsi nei doveri di solidarietà familiare e nella parità anche

⁶⁸ M. Ieva, *Le convenzioni matrimoniali*, cit., 75.

⁶⁹ *Contra* F. Gazzoni, *La trascrizione immobiliare*, cit., 72 s. che ritiene non applicabile per analogia la trascrizione *ex art. 2647 c.c.* al c.d. rifiuto del coacquisto sul presupposto che la dichiarazione del coniuge non acquirente non abbia valore di convenzione matrimoniale.

⁷⁰ Cass. 8 giugno 1989, n. 2688, in *Giur. it.*, 1990, I, 1, 1307, con nota di F. Galletta; in *Giust. civ.* 1990, 1359, con nota di D. De Stefano; Cass. 24 febbraio 2004, n. 3647, in *Vita not.*, 2004, 971, in *Notariato*, 2004, 233.

economica dei coniugi a cui sono collegati obblighi di natura pubblicistica e quindi inderogabili, quali quelli di mantenimento, educazione ed istruzione della prole⁷¹.

8. Gli atti ed i provvedimenti di scioglimento della comunione.

La comunione legale dei beni si scioglie per la dichiarazione di assenza o di morte presunta di uno dei coniugi; per l'annullamento, per lo scioglimento o per la cessazione degli effetti civili del matrimonio; per la separazione personale dei coniugi; per la separazione giudiziale; per mutamento convenzionale del regime patrimoniale; per il fallimento di uno dei coniugi (art. 191, comma 1, c.c.). Nel caso di azienda gestita da entrambi i coniugi e compresa nella comunione legale, lo scioglimento della comunione può essere effettuato per accordo dei coniugi, osservata la forma prevista dall'art. 162 (art. 191, comma 2, c.c.). Si tratta di uno scioglimento volontario del regime di comunione limitatamente all'azienda coniugale.

Lo scioglimento del regime patrimoniale della comunione legale produce diversi effetti patrimoniali sugli acquisti futuri, sulla consistenza patrimoniale attuale dei coniugi e sulla disciplina dei beni comuni.

Scioglimento della comunione significa esclusione per il futuro della disciplina complessiva della comunione dei beni ma non implica la divisione dei beni acquistati prima del matrimonio per realizzare la quale è necessario un atto di divisione dei beni della comunione, disciplinato dall'art. 194 c.c., che presuppone l'avvenuto scioglimento del regime della comunione.

Per gli *acquisti futuri* non operano più i meccanismi di acquisto in comunione legale o in comunione *de residuo* di cui agli articoli 177 e 178 c.c.

Scatta il meccanismo della c.d. comunione de residuo e diventa attuale il diritto dei coniugi ad effettuare il calcolo ai fini della determinazione dell'eventuale diritto di credito per il valore presente nel patrimonio dell'altro coniuge per i frutti dei beni propri di ciascuno dei coniugi, i proventi dell'attività separata, i beni e gli incrementi dell'azienda gestita da uno dei coniugi⁷².

Per i beni già acquistati, *la comunione legale si trasforma in comunione ordinaria*. La netta differenza tra la comunione legale e la comunione ordinaria è stata delineata da

⁷¹ Cass. 27 febbraio 2003, n. 2954, in *Giur. It.*, 2004, 281 nota di Cerolini; in *Guida dir.*, 2003, 16, 32 nota di G. Grisi; in *Vita not.*, 2003, 885; in *Notariato*, 2003, 236; in *Fam. e dir.*, 2003, 4, 379; Cass. 24 settembre 2004, n. 19250, in *Notariato*, 2004, 578; Cass. 4 agosto 2010, n. 18114; per una rassegna delle diverse opinioni dottrinali, cfr. R. Torre, *Regime patrimoniale della famiglia*, in *Glossario notarile*, Milano, 2013, 120 ss.

⁷² Per la ricostruzione della natura della c.d. comunione *de residuo*, cfr. E. Spitali, in *Regime legale*, cit., 134 ss. ed autori *ivi* citati.

una nota sentenza della Corte costituzionale⁷³: la comunione ordinaria è una comunione per quote, quella legale è una comunione senza quote; nella comunione ordinaria le quote sono oggetto di un diritto individuale dei singoli partecipanti (art. *ex* art. 2825 c.c.) e delimitano il potere di disposizione di ciascuno sulla cosa comune (art. 1103 c.c.); nella comunione legale i coniugi non sono individualmente titolari di una quota bensì solidalmente titolare di un diritto avente ad oggetto i beni della comunione (art. *ex* art. 189, comma 2, c.c.). Nella comunione legale la quota non è elemento strutturale ma ha soltanto la funzione di stabilire la misura entro cui i beni della comunione possono essere aggrediti dai creditori particolari (art. 189 c.c.), la misura della responsabilità sussidiaria di ciascuno dei coniugi con i propri beni personali verso i creditori della comunione (art. 190 c.c.) e, infine, la proporzione in cui, sciolta la comunione, l'attivo e il passivo saranno ripartiti tra i coniugi o i loro eredi (art. 194 c.c.). Nella comunione legale, nei rapporti con i terzi, ciascun coniuge ha il diritto di disporre dei beni della comunione; il consenso dell'altro coniuge, richiesto dall'art. 180, comma 2, c.c. per gli atti di straordinaria amministrazione, non è un negozio unilaterale attributivo di un potere ma rimuove un limite all'esercizio di un potere, è un requisito di regolarità del procedimento di formazione dell'atto di disposizione, la cui mancanza, ove si tratti di bene immobile o bene mobile registrato, si traduce nell'annullabilità del negozio (art. 184 c.c.). Nella comunione ordinaria ciascun coniuge può disporre liberamente della propria quota mentre l'atto di disposizione sull'intero diritto comune compiuto da uno solo dei coniugi sarebbe inefficace per mancanza di potere di disporre validamente del bene.

Per gli atti ed i provvedimenti di scioglimento della comunione legale la legge prevede due forme di pubblicità: l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio (art. 69, d.p.r. 3 novembre 2000, n. 396) e la trascrizione nei registri immobiliari (art. 2647 c.c.), se la comunione ha per oggetto beni immobili. Si ripropone il problema, già trattato in precedenza, del rapporto tra le due forme di pubblicità, problema risolto dalla giurisprudenza della cassazione con la prevalenza dell'annotazione a margine dell'atto di matrimonio come pubblicità dichiarativa, in funzione di opponibilità ai terzi, rispetto alla trascrizione che ha mera funzione di pubblicità-notizia.

Per tutte le ipotesi di scioglimento della comunione legale, ad eccezione del fallimento, è prevista l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio dall'art. 69, comma 1, d.p.r. 3 novembre 2000, n. 396 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della L. 15 maggio 1997, n. 127). In particolare, è espressamente prevista l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio dei seguenti atti e provvedimenti: sentenze dichiarative di assenza o di morte presunta di uno degli sposi (lettera g); convenzioni matrimoniali e loro modificazioni (lettera b); scelta del regime applicabile ai rapporti patrimoniali, ai sensi dell'art. 30, comma 1, legge 31 maggio 1995, n. 218 (lettera b); sentenze di separazione giudiziale dei beni (lettera b); sentenze che pronunciano la separazione personale dei coniugi o l'omologazione di quella consensuale (lettere d, *d-bis*, *d-ter*); pronunce o sentenze o accordi di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio (lettere d, *d-bis*,

⁷³ Corte cost. 10 marzo 1988, n. 311, in *Riv. not.*, 1988, 136; in *Giust. civ.*, 1988, 1388 e 2482 con nota di Natucci; in *Vita not.*, 1988, 641.

d-ter); sentenze che dichiarano efficace nello Stato la pronuncia dell'autorità ecclesiastica di nullità del matrimonio (lettera d). Nonostante non sia prevista l'annotazione della sentenza dichiarativa del fallimento, si ritiene che la sentenza di fallimento abbia efficacia nei confronti dei terzi a prescindere dalla trascrizione, cosicché non può andarsi alla ricerca di forme di pubblicità condizionanti⁷⁴.

Per quanto riguarda le unioni civili tra persone dello stesso sesso, è espressamente prevista l'annotazione a margine dell'atto di costituzione dell'unione civile dall'art. 69, comma 1-bis, d.p.r. 3 novembre 2000, n. 396 dei seguenti atti e provvedimenti: sentenze dichiarative di assenza o di morte presunta di una delle parti dell'unione civile (lettera g); convenzioni matrimoniali e loro modifiche (lettera a); scelta del regime applicabile ai rapporti patrimoniali operata in base alle vigenti norme di diritto internazionale privato (lettera a); sentenze di separazione giudiziale dei beni (lettera a); dichiarazione della volontà di scioglimento dell'unione civile (lettera b); accordi di scioglimento dell'unione civile (lettere d, e); sentenze anche straniere di scioglimento o di nullità dell'unione civile (lettera c); provvedimenti di rettificazione di attribuzione di sesso che determina lo scioglimento dell'unione civile⁷⁵ (lettera i).

L'annotazione a margine dell'atto di matrimonio o dell'atto di costituzione dell'unione civile ha la funzione di pubblicizzare l'intervenuta modifica del regime patrimoniale vigente.

La trascrizione nei registri immobiliari è prescritta dall'art. 2647 c.c. in base al quale "devono essere trascritti, se hanno per oggetto beni immobili, ... gli atti e i provvedimenti di scioglimento della comunione". La trascrizione, prescritta ove nel patrimonio dei coniugi o degli uniti civilmente si trovino beni immobili, ha la funzione di segnalare che i beni già oggetto della comunione legale sono ora soggetti al regime della comunione ordinaria, con tutte le differenze di disciplina sopra evidenziate. Si tratta, con tutta evidenza, di una pubblicità-notizia, riferita agli immobili di comproprietà dei coniugi o degli uniti civilmente, che passano dalla disciplina della comunione legale a quella della comunione ordinaria. La pubblicità necessaria, ai fini dell'opponibilità ai terzi del mutamento di regime, è l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio o dell'atto di costituzione dell'unione civile.

Si è osservato in dottrina che il senso della trascrizione prescritta dall'art. 2647 c.c. sembra essere quello di dare notizia di una vicenda di scioglimento della comunione dei beni pur nel persistere del vincolo coniugale. Da questa premessa deriva che sono esclusi dalla trascrizione sia i fatti giuridici, come la morte di un coniuge, sia i provvedimenti che comportano lo scioglimento del matrimonio, come le sentenze di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio o quelle di annullamento o di nullità del matrimonio. Restano trascrivibili le ipotesi di separazione giudiziale dei beni, di separazione personale dei coniugi, di fallimento di uno dei coniugi, di mutamento

⁷⁴ G. Oberto, *Comunione legale, regimi convenzionali e pubblicità immobiliare*, in *Riv. dir. civ.*, 1988, II, 221 ss.

⁷⁵ Cfr. art. 1, comma 26, legge 20 maggio 2016, n. 76.

convenzionale del regime patrimoniale e di scioglimento convenzionale in caso di comunione di azienda⁷⁶.

Lo scioglimento della comunione comporta una modifica del regime applicabile all'intero patrimonio acquistato dai coniugi in regime di comunione dei beni senza un diretto effetto circolatorio sui beni immobili. La pubblicità più idonea per segnalare lo scioglimento della comunione dei beni è, quindi, l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio. La trascrizione nei registri immobiliari dà completezza alle informazioni pubblicitarie con riferimento alle vicende riguardanti i singoli beni. Mentre il mutamento convenzionale del regime pubblicitario, con l'intervento del notaio, consente l'individuazione corretta degli immobili sui quali incide il mutamento di regime e la conseguente trascrizione immobiliare, per le altre cause di scioglimento potrà essere necessario allegare alla nota di trascrizione un atto pubblico o una scrittura privata autenticata ricognitivi della consistenza immobiliare della disciolta comunione legale, in analogia al modo nel quale viene trascritta la vendita di eredità⁷⁷.

Come già precisato in precedenza, la trascrizione prescritta dall'art. 2647 c.c., realizzando una forma di pubblicità-notizia, non incide sul principio della continuità delle trascrizioni di cui all'art. 2650 c.c. e la sua mancanza non comporta inefficacia delle successive trascrizioni a carico dei coniugi alienanti.

9. La pubblicità del regime patrimoniale della famiglia in diritto tavolare.

Il sistema tavolare o del libro fondiario, di derivazione austriaca⁷⁸ – vigente nel Trentino-Alto Adige, nelle province di Trieste e Gorizia ed in limitate zone delle province di Udine, Vicenza e Brescia – ha recepito le innovazioni introdotte con la riforma del diritto di famiglia del 1975 con la legge 8 agosto 1977, n. 574 che ha modificato il R.D. 28 marzo 1929, n. 499 (Disposizioni relative ai libri fondiari nei territori delle nuove province).

Nelle ipotesi in cui l'acquisto è effettuato dai coniugi in comunione legale o convenzione, ai fini dell'intavolazione a favore di entrambi i coniugi, si applica l'art. 33-bis, R.D. 28 marzo 1929, n. 499 che dispone «Il diritto spettante ai coniugi in regime di comunione legale o convenzionale è intavolato in forza dell'atto di acquisto, corredato, ove da esso non risulti il rapporto di coniugio, dell'estratto dell'atto di matrimonio o di altra idonea documentazione».

La norma è interpretata nel senso che l'atto di acquisto deve contenere *un'attestazione del pubblico ufficiale intervenuto per la formazione dell'atto o una dichiarazione delle parti con formalità tali da farne discendere una responsabilità penale*

⁷⁶ F. Gazzoni, *La trascrizione immobiliare*, cit., 78 ss.

⁷⁷ F. Gazzoni, *La trascrizione immobiliare*, cit., 82.

⁷⁸ Per una trattazione del funzionamento del sistema tavolare cfr. M. Cuccaro, *Lineamenti di diritto tavolare*, Milano 2010.

in caso di falso. Nella prassi è frequente l'inserimento nel titolo di acquisto di dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. n. 445/2000⁷⁹.

L'acquisto in comunione legale è intavolato a favore di entrambi i coniugi anche se l'acquisto è stato compiuto separatamente da uno dei coniugi in regime di comunione dei beni.

Qualora l'iscrizione non sia possibile per la mancanza di uno dei documenti richiesti dalla norma, idonei a provare il regime patrimoniale dei coniugi (attestazione del pubblico ufficiale contenuta nell'atto oppure dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà contenuta nell'atto o prodotta al giudice oppure produzione dell'estratto dell'atto di matrimonio), il giudice tavolare effettuerà nel Libro Fondiario un'annotazione provvisoria, in attesa della produzione della documentazione mancante, allo scopo di riservare il grado dell'iscrizione, ai sensi dell'art. 88, commi 2 e 3, R.D. n. 499/1929; qualora il documento originale non venga prodotto nel termine assegnato o in quello eventualmente prorogato, l'istanza è respinta e l'annotazione è cancellata d'ufficio.

Nelle ipotesi in cui l'acquisto è effettuato da uno solo dei coniugi come bene personale, ai fini dell'intavolazione, si applica l'art. 94-bis, comma 1, R.D. 28 marzo 1929, n. 499 che dispone «*La domanda di iscrizione dell'acquisto di un diritto al nome del solo acquirente non è giustificata se dal titolo o da altri documenti non risulta lo stato libero dell'acquirente o l'esclusione del diritto dalla comunione dei beni col coniuge*».

Anche nel caso di acquisto personale di uno dei coniugi è prevista dall'art. 94-bis, comma 2, R.D. 28 marzo 1929, n. 499 l'annotazione provvisoria, ai sensi dell'art. 88, commi 2 e 3, R.D. n. 499/1929, allo scopo di riservare il grado dell'iscrizione, in attesa della produzione dei documenti richiesti.

In regime tavolare ha suscitato dubbi interpretativi la fattispecie di cui all'art. 184 c.c. che prevede la sanzione dell'annullabilità, entro il termine breve di un anno, degli atti compiuti da uno dei coniugi senza il necessario consenso dell'altro, sulla base del principio che nella comunione legale, nei rapporti con i terzi, ciascun coniuge ha il diritto di disporre dei beni della comunione; il consenso dell'altro coniuge, richiesto dall'art. 180, comma 2, c.c. per gli atti di straordinaria amministrazione è un requisito di regolarità del procedimento di formazione dell'atto di disposizione, la cui mancanza, ove si tratti di bene immobile o bene mobile registrato, si traduce nell'annullabilità del negozio (art. 184 c.c.)⁸⁰. Il meccanismo delineato è difficilmente armonizzabile con il principio del predecessore tavolare definito dall'art. 21, comma 1, R.D. n. 499/1929, in base al quale «*Le iscrizioni possono eseguirsi solo in confronto di colui che al tempo della presentazione della domanda risulta iscritto nel libro fondiario quale titolare del diritto riguardo al quale si chiede l'iscrizione oppure che viene contemporaneamente intavolato o prenotato come tale*». Se si dà prevalenza all'art. 21 L.T., non si può consentire il

⁷⁹ M. Cuccaro, *Lineamenti di diritto tavolare*, cit., 253 s.; G. Gabrielli-L. Sampietro, *Commento alla legge 8 agosto 1977, n. 574*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 1978, I, 254.

⁸⁰ Corte cost. 10 marzo 1988, n. 311, cit.

trasferimento a terzi di un bene intavolato a nome della comunione legale operato da un solo coniuge ma ci si discosta dal sistema del diritto civile che prevede l'efficacia dell'atto e la sua mera annullabilità. Se si dà prevalenza alla disciplina di cui all'art. 184 c.c., consentendo il trasferimento del bene anche in assenza del consenso di un coniuge intavolato, si va contro uno dei principi fondamentali del sistema pubblicitario a base reale desumibile dal citato art. 21 L.T. La giurisprudenza tavolare propende attualmente per la seconda soluzione considerando che la qualificazione del contratto come efficace e meramente annullabile impone di dare corso all'intavolazione poiché una diversa soluzione finirebbe per discostarsi dalla disciplina del codice civile e trasformare la prevista annullabilità in un qualcosa di diverso e indefinito. Un temperamento al problema si rinviene nella circostanza che il coniuge pretermesso, essendo destinatario della notifica del decreto tavolare ai sensi dell'art. 123, n. 2, L.T., verrà prontamente a conoscenza dell'intervenuta alienazione del bene da parte dell'altro coniuge e potrà, quindi, attivarsi per richiedere l'annullamento ai sensi dell'art. 184 c.c.⁸¹

La costituzione di un fondo patrimoniale è disciplinata dall'art. 19, comma 3, lettera a), R.D. 28 marzo 1929, n. 499 in base al quale forma oggetto di annotazione "la costituzione del fondo patrimoniale, agli effetti previsti dal codice civile per la trascrizione". L'ultimo comma della citata norma dispone "La mancanza dell'annotazione non può essere opposta dalle persone che avevano l'obbligo di farla eseguire o dai loro eredi".

Dal tenore dell'ultimo comma della norma si è ritenuto che l'annotazione nel Libro Fondiario del fondo patrimoniale sia un requisito di opponibilità ai terzi del vincolo costituito con il fondo e della conseguente limitazione alla pignorabilità del bene⁸². Prevale la tesi che valorizza il rinvio contenuto nell'art. 19, comma 3, lettera a) "*agli effetti previsti dal codice civile per la trascrizione*" e interpreta la norma nel senso di uniformare gli effetti assegnati all'annotazione del fondo patrimoniale nel Libro Fondiario alla corrispondente trascrizione nei registri immobiliari, con conseguente attribuzione all'annotazione in discorso della funzione di pubblicità-notizia, secondo l'orientamento consolidato della Cassazione⁸³. Ne deriva che, anche in regime tavolare, il fondo patrimoniale è sottoposto ad un doppio regime pubblicitario: l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio, in funzione di opponibilità del vincolo ai terzi, e l'annotazione nel Libro Fondiario, in funzione di pubblicità-notizia⁸⁴.

Alessandro Torroni

⁸¹ M. Cuccaro, *Lineamenti di diritto tavolare*, cit., 257 ss.

⁸² Feola, *La pubblicità del regime patrimoniale dei coniugi*, in *Tratt. dir. fam.*, diretto da Bonilini e Cattaneo, II, Torino, 1997, 434 s.

⁸³ M. Cuccaro, *Lineamenti di diritto tavolare*, cit., 266 s.

⁸⁴ Nella giurisprudenza tavolare cfr. G.T. Rovereto, decreto del 10 marzo 2006.

